



Rapporto - MATRIFOR ***Analitical report – MATRIFOR***



Matrimonio Forzato in Italia: **una ricerca qualitativa**

Forced Marriage in Italy: a qualitative research

Le Onde Onlus – Aprile 2014



Project “*MATRIFOR - Approching forced marriages as a
new form
of trafficking in humans beings in Europa*”
Co-financed to European Commission
DG Home Affairs
Directorate A - Internal security
Programme Prevention of and Fight against Crime



Rapporto sul Matrimonio Forzato in Italia

Progetto MATRIFOR
Le Onde Onlus

Indice

1. Introduzione	pag. 4
2. Alcuni dati sul Matrimonio Forzato in Italia	pag. 8
3. Quadro giuridico e politico sul matrimonio forzato in Italia <i>a cura di Monica Palazzo e Elvira Rotigliano</i>	pag. 13
4. L'indagine sul campo in Italia - Interviste a Palermo	pag. 23
5. Analisi delle interviste con gli stakeholders <i>a cura di Maria Grazia Patronaggio</i>	pag. 26
6. Analisi delle interviste con le (potenziali) vittime <i>a cura di Natalia Milan</i>	pag. 41
7. In sintesi...	pag. 50



Project "MATRIFOR - Approaching forced marriages as a new form of trafficking in humans beings in Europa"
Co-financed by European Commission
DG Home Affairs
Directorate A - Internal security
Programme Prevention of and Fight against Crime

La scrittura di questo rapporto ha implicato un grande lavoro di coinvolgimento e di relazione coi tanti soggetti che a Palermo e in Italia operano in tema di violenza contro le donne anche nel caso in cui questa si manifesti in tradizioni culturali dannose. Vogliamo ringraziarli e nominarli tutti, per la cortesia, la disponibilità, l'attenzione prestata non solo al lavoro di ricerca ma nella propria professione al tema della violenza contro le donne. Ringraziamo sentitamente: le associazioni che localmente ci hanno reso disponibili informazioni e interviste, anche permettendo un contatto con le donne che avevano chiesto loro aiuto: Ass. ARCA - Ass. EXTRA - Coop. La Panormitana - Coop. No Colors - Coop. UMIP Palermo - Istituto di Scuola Superiore Regina Margherita - Progetto Medina. Un ringraziamento al Consultorio giuridico di UDIPALERMO che ci ha trasmesso la sua esperienza di intervento penale in materia e che rappresenta un punto di riferimento per le donne in città da oltre 20 anni. Vogliamo ringraziare gli enti pubblici che hanno collaborato con le attività, in particolare l'Ufficio Scolastico regionale (Ufficio per la Dispersione Scolastica MIUR); l'U.O. Interventi per Immigrati, Rifugiati e Nomadi del Comune di Palermo; l'U.O. Presidio Salute Immigrati e Nomadi ASP Palermo; l'Assessora alla Scuola del Comune di Palermo Barbara Evola per la gentilezza e l'attenzione; l'Azienda ospedaliera A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo e in particolare Tullio Prestileo che ha messo a disposizione della ricerca la sua esperienza maturata nel campo della Medicina delle migrazioni e della salute delle persone straniere; la Questura di Palermo nella persona della responsabile dell'Ufficio reati sessuali Rosaria Maida che ci ha aiutato a comprendere come in determinate realtà il fenomeno si potesse ritenere importante sia per le native sia per le migranti; la Procura presso il Tribunale nella persona della P.M. Alessia Sinatra che ha contribuito a illustrarci quali strumenti possano essere utilizzati per fare fronte al problema; il Tribunale per i Minorenni nella persona della Giudice Antonella Pardo, che ci ha condotto nella gestione complessa del fenomeno laddove riguardi le/i minorenni di età; Tiziana Dal Pra dell'associazione Trama di Terre di Imola che ci ha reso fruibile la loro esperienza in materia; Tiziana Zannini del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la disponibilità e l'attenzione dimostrata al tema ed alla ricerca. Un grazie alla Rete antiviolenza della città di Palermo, che ci ha dato le basi per potere analizzare il fenomeno in città a partire dalla fiducia e dall'esperienza in materia maturata in questi 15 anni di lavoro comune.

Ed un grazie anche a Maura Misiti, Maria (Milli) Virgilio, Giorgia Serughetti, che ci hanno reso disponibili i loro saperi per migliorare e integrare i risultati di questa indagine.

Ma particolarmente dobbiamo ringraziare le donne, giovani e meno giovani, che ci hanno fornito la loro esperienza di vita, la narrazione della loro storia, della loro sofferenza e della volontà di autonomia e di libertà. Sono loro le protagoniste di questo rapporto con la pervicace richiesta di vivere nel mondo come desiderano e di costruire un mondo in cui le loro figlie non abbiano più a soffrire qualsiasi forma di violenza.

1. Introduzione

Il Matrimonio Forzato (MF) è definito come una violazione dei diritti umani, in particolare dei diritti delle donne e delle ragazze, al centro dei quali vi è il concetto di consenso, mentre il MF nega la libertà di autodeterminazione per le donne e le ragazze.

L'indagine ha focalizzato il **Matrimonio forzato (MF)**, nell'accezione che ne dà la *Forced Marriage Unit britannic*, cioè "un matrimonio in cui uno o entrambi gli sposi non consentono (o, nel caso di adulti con disabilità cognitive o fisiche, non possono consentire) al matrimonio e viene quindi esercitata una costrizione. La costrizione può includere la costrizione fisica, la pressione psicologica, finanziaria, sessuale ed emotiva". Tale definizione include i matrimoni combinati allorquando non vi sia il consenso di una delle parti. Inoltre, si è accolta l'indicazione di considerare i matrimoni precoci come strettamente correlati ai MF, ponendo l'età matrimoniale a 18 anni, secondo le indicazioni più recenti dell'ONU. Ovviamente, questo non implica definire il Matrimonio Forzato come corrispondente in modo esclusivo al matrimonio precoce, tendenza che stiamo rilevando nelle indicazioni internazionali, ma considerare il matrimonio precoce tra le pratiche tradizionali dannose che portano al Matrimonio Forzato. Ambedue i fenomeni riguardano il controllo della libertà femminile e della sessualità, ma il MF tocca fasce di età diversificate e non necessariamente porta all'immediata filiazione, coniugandosi anche con forme di schiavitù domestica, come descritto in alcune indagini realizzate nel sub-continente indiano. In tal senso pur essendo forte la correlazione e il simbolico connesso ai due fenomeni, non riteniamo di uniformarli, seppur troverete nel capitolo sui dati una connessione statistica per derivare un'incidenza del fenomeno nelle popolazioni.

All'**origine del fenomeno** si trovano un insieme di fattori che riguardano:

- le norme sociali dominanti in un paese o in una comunità,
- le strutture economiche e familiari,
- il "modello familiare" ed i relativi valori che in esso sono riconosciuti dalle società e dagli stati, ivi compresi quelli occidentali, quali oggetti di tutela,
- le diseguaglianze di genere che assegnano alle donne un ruolo inferiore rispetto agli uomini, decurtando i loro diritti dentro la famiglia e nei più ampi sistemi sociali e culturali in cui vivono.

È da queste condizioni di diseguaglianza che discendono le numerose forme di controllo patriarcale sulla sessualità e sulla vita riproduttiva delle donne a cui per molti aspetti vanno ricondotte anche le pratiche matrimoniali che violano la libertà femminile.

Tutti questi fattori si manifestano tuttavia in modo molto differenziato in relazione ai contesti locali e globali e alle loro trasformazioni. Secondo il rapporto del Consiglio d'Europa, "i fattori che stanno dietro al matrimonio forzato sono

differenti a seconda che guardiamo a paesi dove la pratica è perpetuata da famiglie rurali, spesso povere, o a paesi dell'UE dove sono coinvolte famiglie di origine immigrata. Nel primo insieme di paesi, le cause hanno per lo più a che fare con forme di pressione culturale come l'importanza che si attribuisce all'onore e alla verginità, alla sicurezza in età avanzata, il desiderio di mantenere in famiglia le proprietà o la preoccupazione di rinforzare l'autorità dei genitori. Nel secondo, il motore può essere il desiderio di impedire ai figli di 'europeizzarsi', il bisogno di riaffermare l'identità, di proseguire la migrazione o ripagare un debito alla propria comunità. Fattori addizionali possono includere il deteriorarsi delle relazioni tra i sessi, l'ascesa del fondamentalismo religioso, difficoltà nel matrimonio o nella sessualità e la preoccupazione di impedire ai figli di fare un matrimonio misto"¹.

Il **profilo delle vittime** che emerge dagli studi sul tema in Europa individua il problema in particolare all'interno delle comunità migranti, spesso concentrando il focus sulle seconde e terze generazioni. Il quadro che ne deriva è da leggere in relazione alle nazionalità più presenti sui vari territori, alla storia migratoria di ognuno di questi gruppi, al tipo di relazioni che intrattengono con il paese d'origine (influenzate anche dalle politiche sull'immigrazione in vigore nel paese di residenza). I dati risultano molto variegati. Tuttavia, alcuni tratti appaiono prevalenti:

- la provenienza da paesi (o regioni) in cui è diffuso l'uso dei matrimoni combinati e precoci,
- l'appartenenza a culture in cui la decisione delle famiglie tende a prevalere sulla scelta individuale e l'esistenza di comunità che danno sostegno a questo costume e fanno pressione sulle famiglie stesse,
- i casi in cui le donne si ritrovano forzate a rimanere in un matrimonio perché è impedito loro, con varie forme di costrizione, di separarsi.

Le vittime di MF spesso soffrono ulteriormente la violenza domestica come conseguenza del matrimonio indesiderato.

1.1 Il progetto MATRIFOR

Lo scopo del progetto MATRIFOR è quello di analizzare le pratiche matrimoniali, con particolare attenzione ai matrimoni forzati. Le indagini sono concepite per conoscere i contesti normativi dei tre paesi coinvolti e per intervistare rappresentanti delle organizzazioni pubbliche e private che operano con le comunità (assistenti sociali, insegnanti, rappresentanti del governo, autorità locali, ecc.) ed esponenti delle stesse. La metodologia utilizzata ha previsto la ricerca sul campo, attraverso interviste in profondità con testimoni privilegiati (insegnanti, operatori sanitari, assistenti sociali, ONG, polizia, giudici, avvocati, associazioni di migranti, responsabili politici) e con vittime o potenziali vittime di matrimoni forzati. Il risultato delle diverse metodologie adottate è la raccolta di informazioni sul lavoro dalle organizzazioni che operano in ambito sociale, sanitario,

¹ E. Rude-Antoine, *Forced Marriages in Council of Europe Member States: A Comparative Study of Legislation and Political Initiatives*, Direzione Generale Diritti Umani, Strasburgo 2005, p. 8.

dell'educazione e della giustizia, ma anche informazioni sulla percezione e il vissuto di chi ha sperimentato un matrimonio forzato. Aree dell'indagine sono state: la comprensione concettuale del "matrimonio forzato", la individuazione delle comunità in cui si ritiene che questa pratica matrimoniale sia più attiva, i fattori che aumentano o diminuiscono i rischi di matrimoni forzati, le difficoltà che si incontrano nel lavoro con le vittime, l'efficacia della legislazione e delle politiche governative, ecc.

Con il progetto si intende avere una panoramica della situazione del matrimonio forzato nei paesi partecipanti, tenendo conto degli studi esistenti, della ricerca e dell'esperienza di altri Stati dell'Unione Europea, e dei risultati che emergeranno dalle indagini previste dall'iniziativa. Si potranno così acquisire nuovi strumenti utili per identificare i casi di matrimonio forzato, il profilo più comune delle vittime, conoscere i fattori sociali e culturali che lo influenzano e i più significativi impatti da un punto di vista sociale. Lo studio si propone anche di fornire un'analisi dei principali ostacoli, del dibattito in corso e delle ipotesi su quale dovrebbe essere la risposta legale al matrimonio forzato nei tre paesi. La ricerca faciliterà l'elaborazione di proposte su come affrontare il matrimonio forzato nel contesto della UE. Infine, si realizzeranno esperienze pilota di formazione e materiali per la prevenzione e la sensibilizzazione specificamente indirizzati ai gruppi individuati quali destinatari e beneficiari del progetto (attori del sistema giudiziario, operatori del sistema socio sanitario, insegnanti, associazioni, società civile, vittime e potenziali vittime).

Il progetto² diffonderà i risultati al grande pubblico, e in particolare ai responsabili politici, forze di polizia, giudici, pubblici ministeri, avvocati, servizi sociali, insegnanti, associazioni che lavorano su questioni di violenza di genere, associazioni che lavorano con i/le migranti, associazioni di migranti e potenziali vittime di matrimonio forzato. La durata dell'intervento è di tre anni, il coordinamento è dell'Università Autonoma di Barcellona (UAB), Spagna; partner sono l'Università di Ghent, Belgio e Le Onde Onlus di Palermo, Italia. Si sono volute combinare l'esperienza universitaria in materie giuridiche, violenza di genere e salute, con le competenze di una ONG che lavora nel campo della violenza di genere in stretta collaborazione con i servizi del territorio e le comunità locali.

1.2 Il presente rapporto

Il testo che segue è frutto di una prima elaborazione delle informazioni e dei dati raccolti nelle indagini e si suddivide in tre aree conoscitive:

1. Analisi dei dati disponibili in Italia (Capitolo 2)
2. Analisi della normativa italiana in materia (Capitolo 3)
3. Analisi delle interviste ai/alle testimoni privilegiati/e e alle vittime o potenziali vittime (Capitoli 4 – 5 - 6)

² Per avere più informazioni: <http://matrifor.org/index.html>

Le versioni disponibili di questo primo rapporto sono sia in italiano (dove si è lasciato un testo più ampio e discorsivo) che in inglese e riportano le informazioni raccolte sulla base di griglie e schemi di lettura condivisi coi partner di progetto, così che si abbia una visione comparata tra le tre realtà europee indagate (Italia, Belgio, Spagna). Sul sito internet sopra citato si possono reperire tutti i rapporti nazionali. A questo primo sintetico rapporto seguirà un'analisi più approfondita, corredata tra l'altro di bibliografia internazionale, che sarà pubblica e disponibile on line a partire dall'autunno 2014.

Nella fase di implementazione del progetto si sono reperite le ricerche disponibili in Italia, a cui questo rapporto vuole aggiungere il suo contributo. In particolare si è fatto riferimento al lavoro realizzato in Emilia Romagna con la ricerca *Per forza, non per amore. I matrimoni forzati in Emilia Romagna*, condotta da Daniela Danna per l'associazione Trama di Terre. Inoltre si sono acquisiti gli articoli in materia pubblicati in Italia, oltre alla letteratura internazionale in argomento, per la quale si rimanda alla pubblicazione autunnale.

Le Onde Onlus ha costituito un Gruppo di Lavoro per le indagini previste nel progetto, che coinvolge diverse professioniste nelle varie fasi di approfondimento:

- per gli aspetti di analisi della normativa hanno collaborato le avvocate Elvira Rotigliano e Monica Palazzo, combinando gli aspetti di analisi penale con quelli riguardanti il matrimonio e la legislazione sugli immigrati;
- per la realizzazione delle interviste, loro lettura ed analisi hanno collaborato Maria Grazia Patronaggio e Natalia Milan;
- la cura generale del testo è stata realizzata da Maria Rosa Lotti e Maria Grazia Ruggerini.

Un particolare ringraziamento va a due preziose consulenti quali Maura Misiti e Maria (Milli) Virgilio che hanno dato il loro contributo sull'analisi dei dati e sulle parti legali.

2. Alcuni dati sul Matrimonio Forzato in Italia

La crescente consapevolezza globale verso il fenomeno dei MF ha determinato un notevole aumento di studi, pubblicazioni, interventi e anche provvedimenti normativi a livello internazionale. La maggior parte di queste iniziative si basa su studi e indagini qualitative, infatti i rari dati quantitativi sono riferibili soprattutto a rilevazioni di dati connessi all'erogazione di un servizio specifico, come è il caso del Forced Marriage Unit in Gran Bretagna. Si tratta di esperienze difficilmente esportabili in quanto ritagliate su realtà, definizioni e categorie rispondenti alle necessità di quello specifico servizio e/o di quella realtà nazionale.

In Italia, il fenomeno dei MF, con l'incremento dell'immigrazione delle famiglie provenienti dal subcontinente indiano e da alcuni paesi arabi, si ritiene sia aumentato anche se non risultano ad oggi censimenti ufficiali del dato né una legislazione che lo prenda in considerazione.

È stato recentemente osservato che, seppur il matrimonio combinato sia una pratica tollerata nelle diverse culture, nel momento in cui le famiglie emigrano e cercano di riprodurre le proprie radici sul suolo ospitante, avviene una sorta di corto circuito; ed invero con la formazione delle seconde generazioni, nate in Italia, il matrimonio combinato si è trasformato in matrimonio “combinato forzato” e quindi violenza sulla persona poiché dalla semplice proposizione del partner si è passati alla coercizione, alle minacce ed alla violenza. Quest'ultima poi non esiste solo nella forma fisica, che è più facile individuare, ma anche in forme più sottili di tipo psicologico, che si esprimono attraverso riprovazione, allontanamento, emarginazione del soggetto “non obbediente” dalla comunità familiare e religiosa. Le religioni tuttavia non svolgono un ruolo centrale in questo tipo di rito che spesso in talune culture è prassi da tempo consolidata.

La distinzione tra le due pratiche – combinato e forzato – ha una certa rilevanza sia sul piano dell'azione pubblica sia su quello giuridico. Si pensi che anche in Italia, fino a qualche decennio fa, vigeva la consuetudine che fosse la famiglia a presentare alla ragazza o al ragazzo dei possibili pretendenti. Questo era legato ad una concezione della famiglia in cui i membri erano molto più legati e uniti tra loro. Si riconosceva il valore dell'esperienza degli adulti, in questo caso dei genitori nello scegliere una persona degna di fiducia, compagno per la vita e veniva relativizzata l'importanza dell'innamoramento a favore di criteri più “sostanziali” per un matrimonio duraturo (sicurezza economica tra tutte).

In Italia non esistono statistiche sui matrimoni forzati. Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha incaricato, nel mese di dicembre 2013, Le Onde Onlus di attuare un'indagine sui matrimoni forzati in Italia, con l'obiettivo di individuare indicatori utili per identificare il target delle vittime e potenziali vittime. In quella ricerca, oltre ai matrimoni forzati, sono stati considerati il matrimonio combinato, il matrimonio di convenienza e il matrimonio precoce, tutti strettamente correlati.

Per diverse ragioni, non solo di natura metodologica, è difficile se non addirittura impossibile quantificare con precisione il fenomeno dei matrimoni forzati a causa della concomitanza di alcuni fattori quali la stima soggettiva del grado di coercizione e di conseguenza del consenso, il problema della sotto dichiarazione, la carenza di basi di rilevamento e quindi mancanza di rappresentatività statistica, e soprattutto il fatto che le persone coinvolte costituiscono una “hidden population”³. L'appartenenza a una “hidden population” spesso implica comportamenti stigmatizzati socialmente o percepiti dalle vittime come imbarazzanti e appartenenti alla sfera privata, portando gli individui al rifiuto di cooperare, o a dare informazioni inattendibili al fine di proteggere la propria privacy (Heckathorn, 1997⁴). In particolare per il matrimonio forzato la resistenza delle vittime a denunciare membri della famiglia o della comunità pone un ulteriore ostacolo alla raccolta di informazioni attendibili, così come l'assenza di un certificato di nascita implica che la vittima stessa abbia difficoltà a provare di essere coinvolta in un matrimonio precoce (C. Thomas, 2009⁵).

Dalle indagini a livello nazionale emerge come il fenomeno varia tra regioni o stati dell'Unione Europea, in alcuni di questi il tema appare consistente, mentre in altri è meno visibile – se non del tutto assente – nel dibattito pubblico. Per quanto riguarda la produzione di dati statistici secondo l'indagine svolta presso gli *stakeholders* da EC Home Affairs nel 2012, un certo numero di paesi europei ha dichiarato (CZ, LV, LT, PL, RO, SK) di aver affrontato problemi relativi al fenomeno dei MF, mentre molti altri (AT, BE, BG, EE, FI, IT, LU, PT, FR, RO) hanno dichiarato di non avere informazioni disponibili sul fenomeno⁶.

Alcuni paesi hanno tentato di valutare l'ordine di grandezza del problema (Svezia, Germania, Gran Bretagna, Francia, Svizzera). In Germania sono state fatte indagini a livello nazionale e solo in Svezia e in UK agenzie specializzate raccolgono dati regolarmente⁷. Nessuno degli stati membri dell'EU ha messo in campo analisi quantitative sul fenomeno, solo alcune NGO come la Croce rossa e Terres des Femmes hanno prodotto dati sui matrimoni forzati, ma si tratta di informazioni prevalentemente indicative che non danno un'immagine adeguata del fenomeno (EGGSI, 2010⁸).

Data la mancanza di statistiche ufficiali, possiamo usare come riferimento i dati

³ Gruppo di individui di cui la dimensione e i confini sono sconosciuti e per i quali non esiste un universo di riferimento, utile per esempio per definire un campione rappresentativo.

⁴ Heckathorn, D. D. 1997, *Respondent-Driven Sampling: A New Approach to the Study of Hidden Population*, Social Problems. Vol.44, n.2.

⁵ C. Thomas, 2009, UN Expert Group Meeting on good practices in legislation to address harmful practices against women Report.

⁶ *Summary of stakeholder responses to the Green paper on the right to family reunification of third-country nationals*, EC, Home Affairs, 2012.

⁷ Commissione Europea – DG Giustizia, *Feasibility study to assess the possibilities, opportunities and needs to standardise national legislation on violence against women, violence against children and sexual orientation violence*, 2010, Brussels.

⁸ EGGSI, 2010, “Violence against women and the role of gender equality, social inclusion and health strategies”, Commissione Europea – DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Luxembourg.

raccolti dall'UNICEF sul matrimonio precoce quale indicatore di popolazioni nelle quali può essere presente anche la pratica del matrimonio forzato.

Nella relazione State of the World del 2013 prodotta dall'UNICEF, si indicano le aree geografiche e gli stati in cui viene utilizzata la pratica del matrimonio precoce o infantile. Da questa mappatura possiamo individuare alcune popolazioni per le quali vi è un rischio di matrimonio forzato. Abbiamo scelto di utilizzare questo indicatore per mostrare l'entità del rischio presente in Italia.

Da questa “misurazione”, tra le comunità presenti in Italia esposte al rischio di MF troviamo ai primi posti i paesi del sud est asiatico (Bangladesh, Pakistan, India, Sri Lanka), caratterizzati tuttavia da una limitata presenza di donne; alcuni paesi africani (Senegal, Ghana, Nigeria, Egitto) anch'essi – a parte la Nigeria – caratterizzati da una bassa presenza femminile. Inoltre, va evidenziata la presenza differenziata delle diverse comunità a livello regionale e la presenza di queste comunità “a rischio più elevato” si concentra in alcune specifiche regioni o aree. Il Marocco e l'Albania, presenti nella lista dei paesi a rischio, rappresentano le comunità più numerose nel nostro paese, si tratta di gruppi in cui la presenza di donne da una parte e di seconde generazioni dall'altra è una componente importante. I dati indicano che in Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte risiede più della metà dei cittadini marocchini, mentre Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna ospitano quasi la metà dei cittadini albanesi e in Sicilia la prevalenza è quella di originari dal Nord Africa.

Le due tabelle riportano i dati dell'UNICEF e quelli delle popolazioni che vivono in Italia, la Tabella A con i 20 paesi a più alta prevalenza nel mondo, e la Tabella B con le 20 popolazioni residenti in Italia con una maggiore prevalenza del fenomeno (ISTAT 01.01.2013).

Tabella A: UNICEF 20 Paesi con la più alta prevalenza di Matrimoni precoci nel mondo (%)
Popolazioni in Italia

Paese	Residenti in Italia		Matrimonio prima dei 15 anni	Matrimonio prima dei 18 anni
	M	F		
Niger	32.675	33.956	16%	75%
Centrafricana Rep	79	59	29%	68%
Ciad	568	120	29%	68%
Bangladesh	80.106	33.705	32%	66%
Guinea	3.106	1.581	20%	63%
Mozambico	164	237	21%	56%
Mali	3.697	539	15%	55%
Sud Sudan	6	1	9%	52%
Burkina Faso	10.287	5.375	10%	52%
Malawi	32	32	12%	50%
Madagascar	412	989	14%	48%
India	93.872	56.590	18%	47%

Eritrea	5.830	5.663	20%	47%
Somalia	5.591	3.077	8%	45%
Sierra Leone	811	578	44%	18%
Zambia	140	134	9%	42%
Etiopia	3.535	5.885	16%	41%
Nicaragua	192	448	10%	41%
Nepal	775	448	10%	41%
Domenicana rep	10.219	18.908	12%	41%

Tabella B: cittadini non-EU residenti in Italia al 01/01/2013 e % UNICEF Matrimoni Precoci⁹

Paese	M	F	TOT	Matrimonio prima dei 18 anni	Matrimonio prima dei 15 anni
Marocco	288.242	225.132	513.374	16%	3%
Albania	261.632	236.129	497.761	10%	1%
Cina Rep. Popolare	155.800	148.968	304.768		
Ucraina	45.325	179.263	224.588	10%	1%
Filippine	66.838	91.470	158.308	14%	2%
India	93.872	56.590	150.462	18%	47%
Moldova	49.333	99.898	149.231		
Egitto	87.592	35.937	123.529	17%	2%
Tunisia	77.525	43.958	121.483		
Bangladesh	80.106	33.705	113.811	32%	66%
Peru'	43.578	65.796	109.374	19%	35%
Serbia/Kosovo/ Montenegro	57.401	49.097	106.498		
Sri Lanka	54.984	43.695	98.679	12%	2%
Pakistan	65.595	32.326	97.921	24%	7%
Senegal	68.401	23.970	92.371	33%	12%
Ecuador	37.162	53.138	90.300	22%	4%
Macedonia ex Rep. Jugoslava	46.077	37.371	83.448	7%	1%
Nigeria	32.675	33.956	66.631	16%	75%
Ghana	33.452	22.569	56.021	21%	5%
Brasile	12.321	34.643	46.964	36%	11%

In Italia si potranno avere informazioni più dettagliate a partire da due indagini Istat in corso, una conclusa e in fase di elaborazione, l'altra in partenza, dalle quali sarà possibile disporre di una stima della prevalenza del fenomeno dei MF tra le popolazioni di origine straniera residenti in Italia. Le due indagini sono:

⁹ La prevalenza del Matrimonio precoce è la percentuale di donne 20-24 anni che si sono sposate o sono diventate conviventi prima dei 18 anni (UNICEF State of the World's Children, 2013). Si basa su Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS), Demographic and Health Surveys (DHS) e su altre indagini nazionali, e si riferisce all'anno più recente del periodo 2002-2011.

1. ***Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri*** che è una ricerca statistica sulle condizioni di vita dei cittadini stranieri (inclusi i naturalizzati). La ricerca è inserita nel Programma Statistico Nazionale che raccoglie l'insieme delle rilevazioni statistiche ritenute necessarie al Paese per conoscere l'andamento di fenomeni demografici, sociali ed economici.
2. ***Indagine sulla violenza e i maltrattamenti in famiglia***. L'Istat sta preparando una nuova indagine dedicata al fenomeno della violenza fisica e sessuale contro le donne, in continuità con quella effettuata nel 2006; in questa nuova formulazione l'indagine è estesa ad un campione di donne straniere residenti in Italia. Il campione comprende 25 mila donne tra i 16 e i 70 anni, con tecnica telefonica, mentre le donne straniere saranno intervistate con modalità *face to face*, anche con l'ausilio di interpreti. Il questionario rivolto alle donne straniere comprende due quesiti relativi alle modalità con le quali le donne hanno contratto il matrimonio, con l'esplicita finalità di intercettare eventuali coercizioni e/o pressioni a sposarsi.

Inoltre, una specifica riflessione va fatta per le popolazioni ROM, Sinti e Camminanti, per le quali si può fare riferimento solo a una ricerca condotta dalla Fondazione Basso. In questa indagine (qualitativa) si identifica la tradizione di combinare il matrimonio come una strategia di comunità e familiare.

3. Quadro giuridico e politico sul matrimonio forzato in Italia

Secondo l'ordinamento italiano il matrimonio è una fattispecie negoziale complessa che consta di due elementi: il primo è lo scambio di consensi di due persone di sesso diverso; il secondo la dichiarazione di un ufficiale di stato civile. Il matrimonio si distingue in:

- matrimonio civile se celebrato innanzi ad un ufficiale di stato civile a norma dell'Art. 107 e ss. del Codice Civile (c. c.);
- matrimonio concordatario quando viene celebrato da un ministro del culto cattolico. Lo Stato italiano riconosce gli effetti civili al matrimonio canonico, se trascritto nei registri dello stato civile a norma dell'Art. 7 della Costituzione;
- matrimonio "acattolico" nell'ipotesi in cui viene celebrato innanzi a ministri di culti diversi da quello cattolico e che, secondo intese con lo Stato, può avere effetti civili a norma dell'Art. 8 della Costituzione.

Altresì, il matrimonio oltre che come atto può essere inteso come rapporto. Tale rapporto è disciplinato dal legislatore e dura fino alla morte di uno dei coniugi o fino allo scioglimento del vincolo per divorzio o per dichiarazione di nullità.

I requisiti sono la maggiore età (ex Art. 84, co. 1, c. c.), seppure vada rilevato, ai fini della nostra specifica indagine che si focalizza sul Matrimonio Forzato includendo anche il Matrimonio Precoce, che i minori quando abbiano compiuto 16 anni possono essere ammessi a contrarre matrimonio per gravi motivi (Artt. 84, co. 2, c. c. e 90 c. c.).

La legge italiana prevede la separazione personale dei coniugi (Art.150 c.c.) che determina la cessazione della convivenza, e dà vita ad uno stato giuridico dei rapporti che può terminare con il facto de riconciliazione (Art.157 c.c.) e dopo tre anni permette di richiedere il divorzio. La separazione può essere:

giudiziarla (Art. 151 c.c.) quando viene pronunciata da una sentenza del Tribunale sulla istanza di uno o di entrambi i coniugi, presuppone la costituzione di fatti che renderebbero la prosecuzione della vita coniugale intollerabile o che può avere un serio e dannoso impatto sull'educazione dei figli. Si può affermare con addebito a uno o a entrambi i coniugi quando è accertato che è stato causato da un comportamento che sia contrario ai doveri del matrimonio (fedeltà, coabitazione, sostenere ecc., Art. 15, comma 2, del c.c.);

consensuale (Art. 158 c.c.) quando i coniugi sono d'accordo sulla separazione e sulle condizioni di sedimentazione della loro vita dopo la separazione, è un accordo negoziato che deve essere sottoposto al controllo del Tribunale, che prende in considerazione anche l'interesse dei minori (Art. 158, comma 2 c.c.);

di fatto, si riferisce all'interruzione della convivenza previo accordo informale tra i coniugi; non produce effetti giuridici, e ciascuno dei coniugi può chiedere la ripresa della convivenza in qualsiasi momento.

Il **divorzio** si distingue tra lo scioglimento del matrimonio ex Art. 1 L. 898/1980, che viene pronunciato con sentenza del Tribunale in caso di matrimonio contratto col rito civile. Differente è la cessazione degli effetti civili ex art. 2 L. 898/1970, in caso di matrimonio concordatario, per rimarcare che il divorzio incide sul vincolo civile, non su quello religioso che è indissolubile.

Gli effetti del divorzio sono: patrimoniali con l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in ragione delle condizioni economiche dei coniugi ex Art. 5, co. 6, L. 898/1970; perdita dei diritti successori; diritto a percentuale sull'indennità di fine rapporto di lavoro dell'ex coniuge ex Art. 12 bis, L. 898/1970; scioglimento della comunione legale. Invece, per effetti personali si intende il mutamento dello stato civile ex Art. 89 c. c.; perdita del cognome aggiunto da parte della moglie ex Art. 5, co. 2, L. 898/1970; conservazione del diritto di assistenza sanitaria nei confronti dell'ente mutualistico da cui è assistito l'altro coniuge ex Art. 5, co. 11, L. 898/1970.

In virtù del *favor matrimonii*, ai sensi della L. 218/1995, l'atto di matrimonio validamente celebrato all'estero viene riconosciuto in Italia. A tal fine l'atto di matrimonio in originale emesso dall'Ufficio dello Stato Civile estero, debitamente legalizzato e tradotto, dovrà essere rimesso, a cura degli interessati, alla Rappresentanza consolare che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente. In alternativa il connazionale potrà presentare l'atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano dove vive (Art. 12, comma 11, DPR 396/2000).

Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia.

Tra i **fattori critici che impediscono un'efficace protezione delle vittime di Matrimonio Forzato** vi è quello dell'impossibilità di prevenire una verifica in Italia della validità del consenso del matrimonio prestato dalla donna nel Paese di origine per far sì che venga riconosciuto il matrimonio contratto validamente all'estero. La donna vittima di Matrimonio Forzato che voglia chiederne l'annullamento per vizio del consenso è costretta ad esperire il normale iter giurisdizionale attraverso l'azione di annullamento del matrimonio, che comporta tempi lunghi e costi significativi, senza ricevere nel frattempo una adeguata protezione.

Lo **status di coniuge** deriva dalla istituzione del "matrimonio", unico strumento giuridico riconosciuto dal sistema giuridico italiano per il rapporto di una coppia formata da un uomo e una donna, che è considerato dalla Costituzione italiana (Art. 29) requisito per una legittima filiazione. Il sistema giuridico italiano non riconosce lo status di "coniuge" o "familiare" per le "coppie di fatto", conviventi more uxorio, come più volte sottolineato dalla Corte Costituzionale (sentenza 6441\2009, Prima sezione civile) anche quando il matrimonio è registrato e riconosciuto nel paese in cui è stato contratto.

La legislazione italiana non contiene riferimenti espliciti al "matrimonio forzato". Tuttavia, consente di affrontare questo reato attraverso altri strumenti giuridici.

In mancanza di una norma che disciplini tale reato tale condotta non è punita. Le sentenze che hanno preso in considerazione le condotte dei familiari che sottoponevano le vittime a violenza psicologica e fisica per costringerle a "vivere secondo tradizione" e dunque accettare anche un matrimonio non voluto sono state sanzionate attraverso la previsione del reato di maltrattamenti in famiglia (Art. 572 c.p.).

Va ricordato che l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul il 27 Giugno 2013 (L. n. 77) e dovrà adeguare il proprio corpo legislativo nel momento in cui questa diventerà esecutiva. Inoltre, il MF è menzionato al punto 18 del Decreto ministeriale riguardante una "Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione" (2007). Infine, in alcune legislazioni regionali si possono trovare riferimenti al matrimonio forzato, in particolare nelle recenti leggi sulla violenza di genere del Molise L. R. n. 15/2013, Art. 1, e nella L. R. della Lombardia n. 11/2012, art. 1).

Il problema della futura disciplina e sanzione del matrimonio forzato quale reato si

inserisce nella più ampia problematica della disciplina dei “reati culturalmente motivati”¹⁰ (cd “culturally motivated crime”) cioè quei comportamenti realizzati da un membro appartenente ad una cultura di minoranza, che è considerato reato dall’ordinamento giuridico della cultura dominante. Questo stesso comportamento, tuttavia, all'interno del gruppo culturale dell’agente è condonato, o accettato come comportamento normale, o approvato, o addirittura sostenuto e incoraggiato in determinate situazioni.

3.1 Legislazione sui migranti in relazione al Matrimonio forzato

L’ingresso dello straniero nel territorio italiano è disciplinato dal Titolo II delle Disposizioni sull’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento dal territorio dello Stato al Capo I - Art. 4 T.U. Immigrazione - ingresso nel territorio dello Stato.

L’ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d’ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera.

Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l’autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all’ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l’autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli Artt. 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La

¹⁰ In Italia il dibattito in tal senso è acceso; si segnalano tra gli approfondimenti: Luca Monticelli “Le ‘cultural defence’ (esimenti culturali) e i reati ‘culturalmente orientati’. Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale” in L’Indice Penale 2003; Cristina de Maglie “Multiculturalismo e diritto penale. Il caso americano” in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale 2005; Fabio Basile “Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)” in Rivista Italiana Diritto e Procedura Penale 2007.

presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera (Comma così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189).

Ferme restando le disposizioni di cui all'Art. 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'Art. 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, adottata (parole inserite dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94) a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'Art. 444 del Codice di Procedura Penale (c. p. p.), per reati previsti dall'Art. 380, commi 1 e 2 c. p. p., ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite (periodo così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189). Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della Legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli Artt. 473 e 474 del Codice Penale (c. p.) inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'Art. 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone (periodo inserito dal D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5).

L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata, che comportano la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.

L'ingresso degli stranieri provenienti dai Paesi dell'Unione Europea è regolato dagli accordi di Schengen che hanno reso possibile la creazione di uno spazio comune di libera circolazione tra gli Stati aderenti ed eliminato i controlli alle frontiere. In questo caso, lo straniero titolare di permesso di soggiorno è esente da visto per soggiorno non superiore a tre mesi, a condizione che l'ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio. Invece, per entrare in Italia da un Paese che non fa parte dell'Unione Europea lo straniero deve possedere un visto che autorizza l'ingresso e che deve essere applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio. Alcuni Stati sono esenti dall'obbligo del visto per turismo. Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha residenza stabile.

Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno con una motivazione identica a quella indicata nel visto. Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera. Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano

l'Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova. Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. L'inosservanza da parte dello straniero della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne determina l'espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d'ingresso.

Un visto per motivi di studio può essere richiesto all'Ambasciata italiana nel Paese di residenza dello straniero. Ha validità pari al corso che si intende seguire e si rinnova di anno in anno fino alla fine del corso di studi previsto. Questo permesso permette di svolgere attività lavorative part-time, con contratto di lavoro non superiore alle 20 ore settimanali.

Il cittadino straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato italiano per motivi di lavoro deve possedere un visto per motivi di lavoro, a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello Unico competente. I permessi per lavoro riguardano: lavoro subordinato, lavoro autonomo e lavoro stagionale. Invece, lo straniero che intende esercitare in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale, o intende costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l'esercizio delle singole attività e richiedere il visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica italiana competente.

3.2 Ricongiungimento familiare tra cittadini di paesi terzi

Secondo la normativa sul ricongiungimento familiare tra i cittadini di paesi terzi, il termine "famiglia" si riferisce solo alla cosiddetta famiglia nucleare, che consiste del coniuge e dei figli minori, vale a dire di età inferiore ai 18 anni (Art. 29, paragrafo 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n° 286/1998, Testo Unico sull'Immigrazione). La legge prevede anche il ricongiungimento familiare nei casi di genitori a carico (articolo 29, paragrafo 1, lettere c), del Testo Unico sull'Immigrazione); e di parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana (articolo 29, paragrafo 1, lettere d), del Testo Unico sull'Immigrazione).

Per quanto riguarda, invece, la riunificazione tra un cittadino del paese terzo e un cittadino dell'Unione che ha esercitato la sua / il suo diritto alla libera circolazione,

ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 30/2007, che attua la direttiva 2004/38/CE, vi è un leggero ampliamento della precedente definizione di "famiglia": oltre al coniuge, infatti, i discendenti diretti di età inferiore ai 21, bambini ancora dipendenti dai genitori (compresi i figli del coniuge), nonché gli ascendenti diretti a carico (compresi gli ascendenti del coniuge) sono anche considerati "familiari".

Il diritto di chiedere il ricongiungimento dei propri familiari cittadini di Paesi terzi è riconosciuto, oltre ai cittadini nazionali e comunitari, ai cittadini di Paesi terzi titolari in Italia di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o familiari.

Sebbene non esistano sanzioni penali specifiche contro gli usi impropri della normativa sui ricongiungimenti, la richiesta di ricongiungimento viene respinta laddove venga accertato che il matrimonio (o l'adozione) abbia avuto luogo al solo scopo di consentire all'interessato di entrare e soggiornare nel territorio dello Stato. Inoltre, è prevista la revoca immediata del permesso di soggiorno qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita "effettiva convivenza". In ambo i casi, ovviamente, al provvedimento fa seguito la denuncia alle autorità competenti.

Va sottolineato il riconoscimento dell'illegittimità, sulla base della Costituzione italiana e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del divieto di matrimonio per i cittadini di Paesi terzi privi di regolare permesso di soggiorno, facoltà che offre a questi ultimi la possibilità di regolarizzare il proprio status.

L'ordinamento giuridico nazionale per prevenire usi impropri nelle richieste di permesso di soggiorno sulla base di false dichiarazioni dei rapporti di parentela, prevede che, ove in sede di richiesta del visto d'ingresso i rapporti familiari non possano essere documentati in modo certo le rappresentanze consolari e diplomatiche italiane possano provvedere, a spese degli interessati, a rilasciare certificazioni sulla base dell'esame del DNA. Se i fatti che danno origine al rapporto familiare si sono verificati in Italia vengono richiesti sia copia del passaporto che la certificazione rilasciata dall'Ufficio dello Stato Civile. Più precisamente, nel caso di richiesta del permesso di soggiorno in favore del figlio nato in Italia, il certificato di nascita è di norma richiesto con l'apposizione della sua foto.

L'ordinamento italiano vieta la poligamia, dunque non ammette il ricongiungimento della seconda o terza moglie derivanti da matrimoni poligami riconosciuti nel paese d'origine. Per converso, se non per il rapporto di coniugio, è spesso consentito il ricongiungimento del coniuge poligamo in relazione del suo status di "genitore di minorenne" (status biologico o giuridico). Nel caso in specie il

ricongiungimento è legittimato per il superiore interesse del minore, non per il diritto all'unità familiare.

Il ricongiungimento è disciplinato dall'Art. 29 del Testo Unico sull'immigrazione, **un cittadino di un paese terzo può chiedere il ricongiungimento** con (a) il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni, (b) i figli minori, anche del coniuge o nati al di fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il consenso (sono inclusi anche i bambini adottati, oggetto di piani di protezione), (c) i figli a carico di età superiore a 18 anni, se per motivi oggettivi non sono in grado di sostenere se stessi a causa delle loro condizioni di salute che causano invalidità totale, (d) i genitori a carico, se non hanno altri figli nel paese di origine o di provenienza, o genitori di età superiore ai 65 anni, se gli altri figli non sono in grado di sostenerli per gravi motivi di salute. Le **condizioni richieste per l'ottenimento del ricongiungimento** sono:

- ✓ Disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali.
- ✓ Disponibilità di un reddito sufficiente: reddito minimo annuo derivante da fonti lecite nella misura non inferiore all'importo annuo del c.d. assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli infraquattordicenni o con due o più familiari titolari dello status di protezione sociale è sufficiente un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.
- ✓ Nel caso dell'ascendente ultrasessantacinquenne è inoltre richiesta la disponibilità di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Inoltre, nonostante nella legislazione italiana non sia riconosciuta alcuna forma di unione di fatto, come enunciato precedentemente, l'Art. 29, al comma 5 consente al genitore naturale (che non sia stato espulso o segnalato ai fini del respingimento per motivi di ordine pubblico ex Art. 4 comma 6 T.U. sull'immigrazione) l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, purché uno dei due dimostri il possesso dei requisiti visti sopra. Questo in virtù del valore che l'ordinamento riconosce al superiore interesse del fanciullo.

Il cittadino di Paese terzo regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari qualora sussistano 3 condizioni (Art. 30, comma 1 lettera c) T.U. sull'immigrazione):

1. che il familiare sia regolarmente soggiornante in Italia,
2. che il cittadino di Paese terzo richiedente possieda tutti i requisiti sopra indicati;

3. che la richiesta di conversione sia fatta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.

L'Art. 30, comma 2 del T.U. sull'immigrazione consente ai titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare cittadino di Paese terzo in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ed è rinnovabile con quest'ultimo (Art.29, comma 4 del T.U. sull'immigrazione).

Nonostante in Italia non siano state emanate norme specifiche che sanzionassero gli usi impropri della normativa sui ricongiungimenti (come auspicato dalle Direttive 2003/86/CE e 2004/38/CE), la disciplina contiene alcune misure di prevenzione. In particolare, l'Art. 29, comma 9 T.U. dispone che la richiesta di ricongiungimento venga respinta laddove è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo al solo scopo di consentire all'interessato di entrare e soggiornare nel territorio dello Stato. Inoltre, il comma 1-bis dell'art. 30 del D.Lgs. 286/1998 stabilisce la revoca immediata del permesso di soggiorno qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita "effettiva convivenza". Possibile deroga a tale disposizione è ammessa solo nel caso in cui dal matrimonio sia nata prole.

Al fine di disincentivare i "matrimoni di convenienza", la L. 94/2009 ha reso più rigorosi i requisiti necessari per l'ottenimento della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano.

Infine, per evitare ricongiungimenti c.d. a catena e disincentivare matrimoni forzati tra o con minori finalizzati a eludere le norme sull'ingresso di cittadini di Paesi terzi, il T.U. sull'immigrazione prevede che il coniuge possa effettuare il ricongiungimento soltanto se abbia un'età non inferiore ai 18 anni e che il figlio minore possa ricongiungersi al genitore solo se non coniugato (ex Artt. 29, comma 2 lett. a) e b)).

4. L'indagine sul campo in Italia – Interviste a Palermo

Sulla base dello schema di indagine deciso a livello transnazionale, anche in Italia i/le testimoni intervistati/e sono stati/e di due tipologie: stakeholders e donne vittime o potenziali vittime. Nel primo caso le interviste sono state somministrate sia a donne che a uomini, nel secondo il collettivo di riferimento è esclusivamente femminile. Il campione intervistato è concentrato quasi esclusivamente nell'area palermitana, tuttavia alcuni riscontri effettuati permettono di dire che i risultati ottenuti offrono un quadro, sia pure non esaustivo, dell'andamento del fenomeno nel nostro Paese.

Gli stakeholder intervistati a Palermo lavorano nei servizi sociali, nei servizi sanitari, nelle scuole, polizia e tribunali. Tra gli altri sono stati intervistati: la responsabile del centro per le donne vittime di violenza, un'avvocata, assistenti sociali, psicologi/psicologhe, mediatori/mediatrici culturali e insegnanti. Il ruolo di questi intervistati all'interno delle organizzazioni è principalmente di natura operativa, ma, in alcuni casi, anche di coordinamento.

Sono stati intervistati anche l'Assessora del Comune di Palermo con delega per la scuola, un pubblico ministero della Procura di Palermo, un giudice del Tribunale per i minorenni e un Vicequestore aggiunto della Polizia di Palermo.

Infine, per uno sguardo a livello nazionale, sono state intervistate Tiziana Zannini del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Tiziana Dal Pra, Presidente di Trama di Terre, associazione specializzata nell'accoglienza e ospitalità di ragazze e donne vittime di matrimoni forzati.

Tavola delle interviste a testimoni privilegiati

N	Sesso	Funzione	Categoria	Lingua	Data
1	F	Avvocata penalista	Settore sociale Associazione di donne	Italiano	11.09.2013
2	F	Assistente sociale	Servizi Sociali	Italiano	18.09.2013
3	F	Mediatrice culturale	Settore sociale	Italiano	23.09.2013
4	F	Pubblico Ministero	Settore giudiziario	Italiano	25.09.2013
5	F	Mediatrice culturale	Settore sociale	Italiano	27.09.2013
6	M	Presidente ONG	Settore sociale	Italiano	14.10.2013
7	F	Assistente sociale	Settore salute	Italiano	22.10.2013
8	F	Psicologa	Settore sociale	Italiano	11.12.2013
9	F	Insegnante	Settore Educazione	Italiano	13.12.2013
10	F	Psicologa	Settore sociale	Italiano	16.12.2013
11	F	Dirigente Uff. Affari generali, Internazionale e interventi in campo sociale	Policy maker	Italiano	19.12.2013
12	F	Presidente	Associaz. donne Settore sociale	Italiano	15.10.2013
13	F	Insegnante	Settore Educazione	Italiano	11.12.2013
14	F	Coordinatrice Centro antiviolenza	Settore sociale Associaz. donne	Italiano	13.09.2013
15	F	Giudice	Settore giudiziario	Italiano	16.10.2013

16	M	Dirigente	Settore salute	Italiano	17.10.2013
17	F	Vice Questore	Settore giudiziario	Italiano	7.10.2013
18	M	Coordinatore servizi di mediazione	Servizi Sociali	Italiano	12.12.2013
19	F	Psicopedagoga	Settore Educazione	Italiano	12.12.2013
20	F	Assessora alla Scuola del Comune	Policy maker	Italiano	6.09.2013

Le donne intervistate sono di diversa età, etnia e cultura. Esse sono vittime o potenziali vittime di matrimoni forzati, sono nella condizione di essere sottoposte a un matrimonio combinato, provengono da Bangladesh, Sri Lanka, Mauritius, Eritrea, hanno un'età compresa tra 16 e 55 anni e sono state intercettate e intervistate prevalentemente nell'area palermitana. I loro titoli di studio sono diplomi superiori o laurea (tranne che per le giovani donne che ancora studiano per il diploma).

Tavola delle interviste a vittime o potenziali vittime

N	ID name	Lingua	Nationalità	Data
1	Sopna	Italiano	Bangladesh	24.10.2013
2	Anna	Italiano	Sri Lanka	13.12.2013
3	Marie	Italiano	Bangladesh	13.12.2013
4	Scilla	Italiano	Mauritius	10.01.2014
5	Nicoletta	Italiano	Eritrea Etiopia	22.01.2014
6	Simona	Italiano	Sri Lanka	4.10.2013
7	Gabriella	Italiano	Bangladesh	4.10.2013
8	Honey	Italiano	Bangladesh	11.11.2013
9	Anna II	Italiano	Sri Lanka	22.01.2014
10	Shirine	Italiano	Bangladesh	05.02.2014

4.1 Breve nota metodologica

La metodologia prevista dal progetto per le indagini sul campo è stata utilizzata e applicata ai singoli casi. Le interviste sono state calibrate sui/sulle testimoni e sulle vittime; gli strumenti (un questionario semistrutturato accompagnato da consenso informato, presentazione del progetto, ecc.) sono stati tradotti e adattati alle specificità della realtà italiana.

Per quanto riguarda le vittime e le potenziali vittime, sono state inserite ed utilizzate ulteriori domande rispetto al questionario transnazionale e, in alcuni casi, l'intervista è diventata uno spazio di narrazione, di racconto di una storia di vita, ottenendo una *tranche de vie*.

In particolare, dal nostro lavoro sul campo si segnala che due testimoni sono state successivamente intervistate come potenziali vittime; infatti, nell'intervista sono emerse importanti informazioni sulla loro vita e sulle comunità, perciò si è deciso

di intervistare anche loro, indagando ulteriormente sulla loro esperienza soggettiva.

Inoltre, si sono avute alcune difficoltà nell'ottenere il consenso al colloquio, che qui segnaliamo perché sembrano indicative del contesto in cui si è realizzata la ricerca: scarsa percezione da parte degli operatori e delle operatrici (es. dagli insegnanti emerge la sensazione di avere poche informazioni), difficoltà nel trovare soluzioni ai problemi quando emerge il rischio o si è di fronte ad un matrimonio forzato (ad esempio, una insegnante ha innescato un intervento fallito e non avrebbe voluto parlarne). Inoltre, l'Assessora ha deciso di non rilasciare l'intervista sulla base delle domande del questionario, perché in possesso di pochi dati, ma ha tuttavia accettato di fare un colloquio sul tema dal quale sono scaturite utili informazioni per delineare il contesto di riferimento.

Rispetto alle vittime e potenziali vittime, l'intervista è stata chiesta anche a diverse donne che per vari motivi hanno deciso di non effettuarla:

- Una donna, seguita dal Centro antiviolenza, è arrivata per l'intervista (che si realizzava nella sede del Centro) comunicando che la situazione era migliorata per l'arrivo del fratello in Italia, cosicché lei ora può lavorare e non ha voluto riaprire la questione;
- Un'altra donna, anche lei seguita dal Centro antiviolenza, che non parlava italiano e veniva aiutata dalla traduzione della figlia, ha detto che preferiva non concedere il colloquio;
- Una terza donna, sempre seguita dal Centro antiviolenza, non è stato possibile rintracciarla attraverso il cellulare che aveva fornito;
- Una giovane donna indiana inviata da un servizio pubblico, non parlando italiano, è venuta con il marito che voleva tradurre l'intervista. Per questo si è deciso di non procedere al colloquio.

I rapporti con le donne migranti, con le associazioni e le comunità sono da riprendere e rafforzare: è questa una delle riflessioni che possiamo ricavare dalla ricerca sul campo. Per esempio, quando abbiamo chiesto a una mediatrice culturale i riferimenti di donne da intervistare, la mediatrice ha proposto, quale passaggio preliminare, il contatto con il presidente della Consulta delle culture. Contatto non attivato perché avrebbe richiesto troppo tempo in relazione alle scadenze del progetto e tuttavia importante, da realizzare in futuro.

Risulta dunque evidente come una reciproca conoscenza e fiducia sia la base indispensabile per comprendere e affrontare una tematica delicata e complessa come quella dei matrimoni forzati.

La lettura e l'analisi delle interviste ha mantenuto separate le testimonianze di "stakeholders" e "vittime" e ha seguito per ciascuno dei due gruppi di testimoni le aree tematiche proprie del questionario. La sintesi di quanto emerso dalle interviste è in taluni casi accompagnata da frasi testuali delle e dei testimoni, al fine di meglio restituire non solo le informazioni raccolte ma anche percezioni e vissuti dei soggetti coinvolti.

5. Analisi delle interviste con gli stakeholders

5.1 Definizione dei matrimoni forzati secondo il nostro campione

Gli stakeholders individuati, donne e uomini, appartengono a enti che forniscono all'utenza immigrata e non servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e di protezione. Sono stati intervistati assistenti sociali, psicologhe, mediatrici culturali ed insegnanti. I ruoli svolti all'interno delle organizzazioni pubbliche e/o private sono di carattere operativo o di coordinamento. Sono state intervistate anche una magistrata della Procura della Repubblica di Palermo, una giudice del Tribunale per i Minorenni e una vice questore aggiunto della Questura di Palermo. Infine, per avere uno sguardo più ampio a livello nazionale, sono state sentite Tiziana Zannini del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Tiziana Dal Pra dell'Associazione Trama di Terre.

Nessuno di questi servizi ha come mission specifica la prevenzione e il contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati/combinati. Tra questi servizi un Centro Antiviolenza gestito dall'Associazione Le Onde Onlus, associazione che ha come scopo la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne.

Coloro che sono state/i intervistate/i hanno una buona conoscenza delle comunità residenti nel territorio e delle diversità che intercorrono tra queste. Se prendiamo in considerazione i servizi pubblici e privati sociali o socio-sanitari, il supporto che offrono alla loro utenza è essenzialmente l'assistenza e l'accompagnamento alla fruizione dei propri diritti e al conseguente disbrigo di pratiche burocratiche a questi legati: ottenimento o rinnovo del permesso di soggiorno, iscrizione all'anagrafe sanitaria, residenza, iscrizione dei figli/e a scuola, accesso ad altri servizi del territorio. Esistono in Italia strumenti giuridici che tutelano gli stranieri maggiormente in difficoltà e il compito di operatori/trici si sostanzia nell'aiutare costoro ad accedere a servizi e prestazioni.

Chi si rivolge al servizio sono sia uomini che donne e la prima richiesta è legata a quanto detto sopra. Solo successivamente ad una prima analisi della domanda le donne raccontano delle proprie difficoltà e dei propri disagi, spesso violenze fisiche e psicologiche, abbandoni, isolamento e risalendo a ritroso nel racconto si evince che alla base c'è una storia di matrimonio combinato, nella maggior parte dei casi, non riuscito o forzato.

Da tutte le interviste emerge che nessuno di questi servizi adotta una definizione specifica o ha un protocollo di lavoro nei casi di MF/combinato e che non essendoci Leggi o linee guida specifiche si fa riferimento ai racconti delle donne e alla percezione che ne hanno gli operatori e le operatrici. *Non abbiamo nessun protocollo, noi cerchiamo di risolvere i problemi caso per caso facendo riferimento a*

professionisti che collaborano con noi, ad altri servizi del territorio e con le FF.OO. (mediatrice).

Per le operatrici delle forze dell'ordine e della giustizia la risposta è ancora più chiara e precisa. Le forze dell'ordine e la magistratura si occupano di fattispecie di reato con compiti e funzioni diverse. Il matrimonio forzato o combinato per la legge italiana non è un reato.

La Vice questore aggiunto della Polizia di Stato precisa: *se venisse un minore a denunciare un tentativo di matrimonio forzato, noi ne renderemmo conto sicuramente alla Procura per i Minori oltre che alla Procura ordinaria, laddove ci fosse una costrizione della volontà.*

Tutti i casi riconducibili a matrimonio combinato o forzato si evidenziano nel momento in cui c'è già un disagio della donna che si rivolge al servizio, disagio che trova espressione in atti di violenza e maltrattamento intrafamiliare, per cui a prescindere dalla conoscenza o meno della Convenzione di Istanbul, in cui tale pratica viene riconosciuta come violenza di genere, alcuni degli intervistati/e sostengono che i matrimoni forzati o combinati sono una forma della violenza di genere. Tranne il caso del coordinatore di un servizio di mediazione interculturale che vede il matrimonio forzato più che altro come una precondizione della violenza di genere.

Ciò non toglie che ci sia talvolta un atteggiamento di quasi tolleranza. Sembra interessante l'opinione a confronto di due operatrici, una del Bangladesh e l'altra Eritrea, entrambe mediatrici culturali che vivono e lavorano da anni in Italia.

Una delle due è di origine bengalese: *proprio il matrimonio dei miei genitori è stato combinato dalle famiglie, come normalmente accade in Bangladesh. Sono stati sposati 15 anni, sono nati 7 figli e sono stati 15 anni di violenze, non c'è stato mai felicità. Le donne delle Mauritius hanno cominciato a ribellarsi e non accettano più come prima certe situazioni se il matrimonio è violento loro si separano o non accettano fin dall'inizio.*

L'altra, di origine eritrea, invece afferma: *più che una violenza di genere, sembra strano detto da me, sono convinta che sia una situazione in cui bisogna lottare affinché le donne prendano consapevolezza. Ho difficoltà a verbalizzarlo perché non riesco a far a meno degli altri elementi, perché c'è quasi nel mio DNA, anche se sono la prima a proporre l'abolizione però nell'etichettare rispetto ad alcuni termini (violenza di genere) ho molta difficoltà.*

A differenza della precedente ha più difficoltà a ritenere che un matrimonio combinato sia una forma di violenza di genere, poiché fa profondamente parte della sua cultura.

A questo proposito la dirigente del Dipartimento per le Pari opportunità sostiene: *È fortemente una violenza di genere. I matrimoni forzati/combinati sono costrizioni che impediscono la realizzazione della ragazza ... e soprattutto nella incapacità poi per questa futura donna di potersi realizzare nelle varie articolazioni della vita, dal lavoro... professionale, familiare, sessuale, riproduttivo e quant'altro.*

Con uno sguardo anche agli uomini la magistrata precisa: *Potrebbero rientrare nella violenza di genere però qua bisogna anche vedere, potrebbe essere forzato anche per l'uomo, non è da escludere questo, le famiglie gestiscono per entrambi. Il matrimonio lega da un punto di vista giuridico, di diritti, di doveri, impone una convivenza che a quel punto diventerebbe una convivenza forzata.*

Insomma se per violenza di genere intendiamo la violenza maschile contro le donne, il matrimonio forzato vi rientra ma non dimentichiamo che chi subisce la scelta possono essere anche gli uomini.

5.2 Pratiche matrimoniali incontrate nell'ambiente di lavoro

Per tutti i testimoni intervistati (donne e uomini) i MF sono pratiche matrimoniali diffuse strettamente legate alla cultura delle comunità straniere (anche se spesso riguardano comunità Rom e Sinti di nazionalità italiana) sia pure con modalità, motivazioni e risultati diversi. È una pratica diffusa che le famiglie si accordino per combinare un matrimonio tra un ragazzo e una ragazza, a volte entrambi minorenni, oppure tra un uomo maturo ed una ragazza. Ma ciò si verifica anche nel caso di donne di 30/35 anni ancora nubili che rischierebbero di rimanere un peso per la famiglia.

È un'usanza per esercitare un controllo sociale sulla comunità stessa attraverso le donne: con il MF viene garantita l'appartenenza alla casta, vengono garantiti i ricongiungimenti familiari nei processi migratori, si risolvono le sorti economiche delle famiglie con il rilascio di una somma di denaro alla famiglia della ragazza. Nei casi peggiori il matrimonio forzato viene utilizzato per reclutare vittime di tratta e di lavoro forzato. Il processo migratorio crea dei cambiamenti, trasforma i vissuti e le prospettive, crea anche disagi che si manifestano soprattutto a scapito delle donne.

I ragazzi e le ragazze subiscono un pesante condizionamento psicologico, c'è una forte imposizione da parte delle comunità, soprattutto quelle più chiuse e meno integrate, che talvolta hanno la meglio anche sulla volontà dei genitori. Il rifiuto comporta l'isolamento non solo da parte della famiglia ma dell'intera comunità. L'avvocata penalista dice: *Noi parliamo sempre di donne che si rivolgono al nostro consultorio giuridico e al centro antiviolenza quindi io non so se gli uomini possano rifiutare, do per scontato che le donne non possano farlo, quando io cerco di approfondire il tema e dico ma: "Non vi conosceste prima? Come mai tu non hai presentato alcun tipo di preoccupazione?", loro dicono: "Ma sono le famiglie che lo scelgono, noi non diciamo niente". Non lo dicono come un atteggiamento di "purtroppo non posso dire niente" dicono "noi non diciamo niente", non è contemplato perché è una tradizione, sarebbe come andare contro la tradizione, non è contemplata la possibilità di dire "No". Al consultorio giuridico arrivano donne di 30-35 anni e forse adesso invece le seconde o terze generazioni si oppongono. Perché nel momento in cui vengono inserite in un tessuto sociale diverso e vengono a contatto con persone della loro stessa età scoprono la libertà di scelta. Chi nasce qui o chi frequenta le nostre scuole secondarie o anche primarie scopre che c'è la possibilità di scegliersi il compagno o il fidanzatino.*

In questi casi i genitori cominciano a temere la contaminazione della loro figlia con i costumi "dissoluti" occidentali a cui evidentemente non vogliono aderire e a volte ritirano le figlie dalla scuola.

Le ragazze spesso non percepiscono l'imposizione. Una mediatrice culturale rileva una differenza tra le comunità: *Sia in Asia che in Africa forse l'elemento che li accomuna è legato al modello di matrimonio combinato, quindi in realtà è come se tra le capacità genitoriali rientrasse quella di proteggere i figli, quella di metterli in condizione di realizzarsi, l'obiettivo principale è trovare l'uomo o la donna che possa andare in sposa o marito ai propri figli. Se io penso all'Africa sembra che comunque ci sia una libertà di decisione della persona direttamente interessata, sia ragazzi che ragazze, se poi ci spostiamo nella parte dell'Asia non è così, se penso alla comunità bengalese è impensabile, ma proprio non esiste, anche perché lì il modello educativo culturale è molto più presente rispetto alle altre comunità, dunque anche la forma di integrazione è condizionata da una forte impronta culturale identitaria. Insomma rientra tra le capacità genitoriali quella di provvedere affinché la figlia o il figlio facciano un buon matrimonio e si adoperino nel miglior modo per la sistemazione dei propri figli. Questa attenzione è molto più concentrata sulla donna rispetto all'uomo, in quanto la donna viene comunque vista come la più debole, quella che deve essere supportata ed aiutata, i genitori devono scegliere l'uomo che ritengono possa renderla più felice. Per questo io preferisco la definizione di matrimonio combinato. La definizione di matrimonio forzato la sento come qualcosa di troppo negativo..., nel mio vissuto, nella mia educazione c'è l'interesse dei genitori nel voler essere sicuri del benessere della figlia e del figlio, un aspetto molto d'amore! da noi in realtà, per educazione, per una questione di morale, di pudore, una donna difficilmente dice di no, nonostante i genitori chiedano sempre "Ma sei sicura che lo vuoi? Perché comunque possiamo aspettare" ... non esiste che tipo ti dicono "per forza devi sposarti con questo!"*.

La donna ha meno possibilità di rifiutare rispetto al maschio la proposta dei genitori, magari il ragazzo può anche dire "questa non mi piace, cercatene un'altra", mentre la ragazza no, dunque in realtà nella comunità bengalese è abbastanza comune ma anche nello Sri Lanka che le ragazze tornino per le vacanze in Bangladesh e capita appunto che è la prima volta che conoscono questi futuri mariti e difficilmente si oppongono ma proprio perché diventa una cosa normale, sono pochissime le ragazze che non accettano, che non vogliono, magari hanno le loro paure inizialmente però arrivati lì anche dai racconti diventa "però in realtà a me piaceva", trovano anche una motivazione emotiva per rendere accettabile l'imposizione dei genitori. Mi raccontano: "Sì, avevo paura, ero indecisa, però una volta che me l'hanno fatto vedere mi piaceva, era carino, era giovane, non era troppo grande, quindi ci siamo conosciuti, mi è piaciuto e ci siamo sposati" (mediatrice).

La possibilità di rifiutare da parte dei ragazzi/e la scelta fatta dai genitori dipende anche da quanto tempo hanno vissuto in Italia e dal livello di integrazione delle comunità, dal livello di istruzione dei genitori. D'altra parte può capitare che i matrimoni combinati vadano a buon fine.

Le pratiche matrimoniali fanno parte della cultura delle diverse "etnie" e riguardano sia maschi che femmine; con i processi migratori assumono la forma di

un'organizzazione della comunità che si va stanziando nel nuovo territorio e una forma di controllo della stessa. Più la comunità straniera è chiusa più l'arroccarsi nelle tradizioni, tra cui il matrimonio combinato, fa sentire sicuri.

Ma se si attiva un processo di integrazione tali pratiche perdono la caratteristica della rigidità. O così è almeno nella percezione di operatori e operatrici. Abbiamo intervistato alcune insegnanti e una psicopedagoga per avere uno sguardo alle seconde generazioni dei ragazzi e delle ragazze che frequentano le scuole italiane. Le interviste rilasciate rilevano il fatto che nelle scuole le ragazze sono restie a parlare di tale argomento, nonostante accada che alcune compagne vengano ritirate da scuola e portate al paese di origine senza una spiegazione plausibile o subiscano gravi pressioni se iniziano relazioni non approvate dalle famiglie. Le ragazze raramente si confidano con le insegnanti. Sia ragazze che ragazzi, però, *sostengono di avere un margine di scelta, di poter dire no o sì* (insegnante).

Rispetto ai giovani e alle giovani si registra sia un atteggiamento di accondiscendenza, talvolta quasi complice, delle stesse vittime che alla fine risentono dei condizionamenti della cultura d'origine, sia una scarsa percezione e fiducia nella loro reale possibilità di libera scelta.

Alcune operatrici intervistate intravedono una differenza tra matrimonio combinato e matrimonio forzato. La pratica matrimoniale normale è quella del matrimonio combinato, i matrimoni forzati sono considerati una devianza rispetto ai primi. Il matrimonio diventa forzato se c'è violenza, se manca l'assenso esplicito di uno dei due ragazzi o si tratta di una vendita vera e propria. *Ritengo che combinato o forzato comunque mette in discussione la libertà di scelta, ... la libertà della persona di scegliere chi, quando e dove sposarsi penso sia compromessa. Forse ci può essere un'aggravante legata alla modalità con cui viene proposta l'unione, per cui ci può essere una maggiore violenza e una mancanza assoluta di consenso* (psicologa).

Per altre/i intervistate/i, soprattutto per chi è attenta/o al fenomeno non vi è alcuna differenza tra matrimonio forzato e matrimonio combinato: *Sono tutti forzati. Viene normalmente fatto col tradimento, cioè la ragazza viene portata in quello spazio, in quel luogo e viene sposata. È un matrimonio forzato a tutti gli effetti, perché lei non se lo aspetta. Se lo aspettava forse dentro una dinamica familiare, ma è forzato proprio anche, come dire, da una pratica forzata. "O fai così o io ti ammazzo". Dal punto di vista della ragazza lei sa che potrà succedere. Nella nostra esperienza però il tempo non viene mai dato. C'è un'accelerazione a un certo punto. Tu lo sai che è nel tuo destino, però normalmente, se il matrimonio avviene a luglio, te lo dicono dieci giorni prima. E c'è un'altra parolina che non nominiamo mai: stupro! La prima notte per noi è uno stupro. Non è solo un matrimonio forzato, è un rapporto sessuale forzato. I racconti son delle cose terribili.* (Presidente di ONG donne specializzata in materia)

Il presidente di una ONG ci spinge ad una ulteriore riflessione: nel cercare di comprendere il fenomeno non possiamo lasciare fuori pratiche strettamente legate al matrimonio combinato o forzato ma che allo stesso momento se ne diversificano in termini di caratteristiche e comunità in cui si realizzano, come il caso del

matrimonio multiplo all'interno della comunità Tamil o del matrimonio tra minori all'interno delle comunità Rom e Sinti.

In altre due interviste si accenna al fenomeno dei matrimoni di convenienza, alcune testimonianze ci dicono che di solito vengono contratti da uomini italiani molto anziani con donne giovanissime, spesso rumene oppure matrimoni tra donne o uomini immigrati e persone con disabilità. In questo caso non sempre si può parlare di matrimonio forzato, ma è un fenomeno a cui porre molta attenzione. Alla base può anche esservi uno scambio: una vita di relazione, servizi domestici in cambio di stabilità economica e nazionalità italiana, come testimoniano alcuni operatori. Un dato preoccupante, secondo una psicologa intervistata, è quello delle agenzie che combinano tali tipi di matrimoni tra anziani e giovani donne dell'est Europa o comunque non comunitarie. In questi casi le denunce avvengono da parte dei familiari. Questo fenomeno andrebbe monitorato per capire se anche lì c'è una rete criminale che ha interessi economici.

In Sicilia la pratica del matrimonio combinato non è del tutto sconosciuta. Per le ragazze siciliane fino ad un passato recente erano le famiglie che presentavano i fidanzati futuri, anche con la finalità di non disperdere i patrimoni familiari. *Si usava organizzare incontri settimanali per presentare alle giovani che si inserivano in società i buoni partiti, quindi se vogliamo non erano matrimoni combinati in maniera forzata ma erano molto ben consigliati alcuni matrimoni e poco graditi altri (avvocata).* Ancora oggi, anche se non possiamo parlare di vero e proprio matrimonio combinato, abbiamo casi di ragazze che sposano i loro compagni dopo la "fuitina", giovani ventenni che raccontano di aver cominciato a convivere a 16 anni per uscire da un nucleo familiare che sentivano ostile. Il matrimonio dopo la "fuitina" rappresenta l'esito di una strategia per dare legittimazione ad una unione tra due giovani. In questi casi il matrimonio è sempre preceduto da un accordo tra le famiglie che concordano una sorta di "matrimonio riparatore", talvolta a prescindere dalla volontà dei due ragazzi.

Queste unioni non sempre hanno un esito felice, sia perché c'è immaturità dei protagonisti diretti, c'è poca consapevolezza, c'è un'attenzione più agli sguardi del contesto, del quartiere, a ristabilire quella che si ritiene una onorabilità violata piuttosto che unire due persone per una progettualità concreta. Il fenomeno della fuitina è molto ricorrente, moltissime delle nostre vittime, al di là del poi del fatto che (poi) questo possa essere stato il presupposto del reato, raccontano che la loro storia con il marito che poi le ha maltrattate, il marito che poi le ha soggiogate, è iniziata molto spesso con la fuitina fatta da piccolissimi e a volte la donna lo fa anche per sfuggire dalla famiglia, dove non trova la tutela adeguata, è una scelta affrettata e purtroppo sono unioni destinate quasi inesorabilmente al fallimento (magistrata).

5.3. Descrizione dell'intervento in relazione ai matrimoni forzati

Nel descrivere il lavoro che viene fatto sui MF da parte dei servizi interessati distinguiamo gli stessi in base alla mission, iniziando dal Centro Antiviolenza de Le

Onde, unico servizio dedicato a vittime di violenza di genere, proseguendo con gli altri servizi del territorio sociali, sanitari e di mediazione culturale per poi concludere con le forze dell'ordine e la giustizia.

Al Centro Antiviolenza si rivolgono donne giunte in Italia tramite il ricongiungimento familiare, spose di uomini che già vivono e lavorano a Palermo, da cui hanno subito violenza. La tipologia delle donne ha un'età tra i 25-35 anni. Sono donne della Romania, del Bangladesh, delle Mauritius, Marocco, Tunisia, Polonia e qualche volta dell'Estonia. Arrivano perché hanno subito violenze, vengono indirizzate al centro da altri servizi o dalla polizia. *Che cosa registriamo? La presenza de facto di donne che non hanno scelto l'Italia per vivere, sicuramente non hanno scelto Palermo, sicuramente non hanno scelto l'uomo che hanno accanto, perché tutte quante rappresentano una condizione di disagio dovuto ad uno sradicamento dal loro contesto sociale. Queste donne percepiscono il fatto di vivere accanto ad un estraneo, e vivono una condizione di grande sofferenza dovuta ad un isolamento oggettivo dal loro luogo d'origine, tutte raccontano di aver sposato questi uomini spesso addirittura in ambasciata (avvocata).*

Il Centro Antiviolenza offre i servizi messi a punto per le donne e dunque percorsi di accoglienza, orientamento professionale ed inserimento lavorativo, le consulenze psicologiche individuali o di gruppo per il superamento del trauma subito a causa delle violenze, le consulenze legali civili o penali. In particolare per le donne straniere si ha l'opportunità di avvalersi di mediazione linguistico-culturale e di consulenze legali gratuite. Nei casi in cui è necessario mettere in sicurezza la donna c'è l'opportunità di un'ospitalità nelle case rifugio gestite dall'associazione stessa o in altre presenti sul territorio e in rete con il Centro Antiviolenza. Nei percorsi di accoglienza si prendono contatti e si effettuano invii ad altri servizi territoriali per la soluzione dei problemi di varia natura che permettono, attraverso un lavoro sinergico, alla donna di uscire dalla situazione di disagio. Di solito tali servizi sono quelli presenti nella Rete Antiviolenza interistituzionale coordinata dall'associazione Le Onde Onlus.

L'avvocata fa presente: *Il problema fondamentale è che svolgendo una consulenza legale devo sostanzialmente far emergere le ipotesi di reato e lavorare su quelle e il matrimonio combinato o forzato, in Italia, non è reato in questo momento, quindi cosa posso fare io come avvocato? Nel compilare la scheda di consulenza legale faccio riferimento al fatto che la signora ha contratto matrimonio con un uomo che però non conosceva, ma poi individuo quegli elementi di condotta del marito che costituiscono fattispecie di reato, di solito reato di maltrattamento e violenze all'interno della famiglia. Seguo la donna per il percorso processuale e mi rivolgo poi al Centro Antiviolenza chiedendo un sostegno per questa donna, chiedendo anche che vengano attivati servizi che possano supportarla. Per me, che ricevo le donne in consulenza, è fondamentale sapere di collaborare con un soggetto diverso da me che svolga un servizio dedicato per le donne vittime di violenza, perché la consulenza legale è un segmento di un percorso molto più lungo che intraprende la donna quando decide comunque di interrompere la situazione di violenza, quindi per me il referente immediato è il Centro Antiviolenza cui mi rivolgo spesso segnalando anche*

la esigenza della donna di avere protezione rispetto all'alloggio, ovvero sostegno psicologico o altro tipo di esigenze.

Per gli altri servizi territoriali il lavoro svolto nei casi di matrimonio forzato si sostanzia in un invio accompagnato alla rete di servizi formale o informale. Nei casi di violenza di genere il riferimento è il Centro Antiviolenza, che ha un protocollo specifico e una rete interistituzionale di riferimento, le FF.OO per la denuncia e le strutture d'ospitalità per la messa in sicurezza. In un solo caso è stato detto che, a volte, per le ragazze molto giovani che cercano di sottrarsi alle scelte dei propri genitori si tenta anche di mediare con le famiglie di origine.

Il lavoro che può svolgere la magistratura o le forze di polizia relativamente ai matrimoni forzati è strettamente collegato ad altre fattispecie di reato. Il loro osservatorio è dunque specifico e per questo la loro esperienza utile per la nostra ricerca. Situazioni di matrimonio forzato capitano solitamente in contesti di provenienza "etnica" diversa, in tali casi ciò che può arrivare ad un magistrato è la situazione di matrimoni contratti con minorenni o addirittura bambine.

Nel caso in cui si viene a contatto con una fattispecie di reato di un adulto commesso nei confronti di una minore (entrambi extracomunitari) allora da parte dell'adulto c'è un dire "nel mio paese non è reato, comunque c'è una cultura che mi permette di contrarre matrimonio" ed a questo punto la legge italiana si scontra ovviamente con una concezione di vita diversa.

È chiaro che laddove vi siano fattispecie di reato (violenza, atti di violenza sessuale, fisica e/o psicologica) si applicano le norme italiane che prevedono reati da imputare e pene da infliggere. In questi casi *il procedimento va avanti, il partner viene punito, viene allontanato e si indirizza la persona offesa da reato ad altri servizi che possano occuparsi dell'accompagnamento, e questo è alla base dei nostri percorsi di rete (magistrata).*

Per quanto riguarda le donne, che molto spesso arrivano davanti alle forze di polizia nei casi di emergenza o davanti al magistrato completamente sprovviste di informazioni, disorientate, perché la denuncia spesso scatta nel momento di massima disperazione, vengono indirizzate ad altri servizi: Centri Antiviolenza nel caso ci sia violenza fisica o psicologica perché vi è l'opportunità di un accompagnamento e un intervento multidisciplinare, legale, psicologico e, ove necessario, vengono inserite in strutture protette, case rifugio, o in situazioni di emergenza all'Unità Organizzativa Emergenze Sociali del Comune di Palermo per una presa in carico immediata con l'inserimento in una struttura protetta. Per gli interventi sanitari il riferimento sono i Presidi Ospedalieri di rete. Altro servizio di rete cui spesso si fa invio è il Centro Armonia, che si occupa della cura del trauma, dell'abuso e del maltrattamento sia nel caso di donne adulte che di adolescenti. *Inizialmente le donne sono molto riluttanti perché percepiscono l'invio a questi servizi come un'invasione, come un'intrusione, il primo passaggio è quello più difficile, è quello che consente alla donna di riconoscersi veramente vittima È necessario curare questo passaggio di restituzione alla persona del riconoscimento del suo valore, della sua dignità e quindi il suo diritto a riconoscersi come vittima e*

quindi rivedere, rileggere e attribuire un nuovo significato alla sua storia che le possa consentire di percorrere una nuova strada. Sono donne che hanno poche certezze, pochi riferimenti, vivono in situazioni di solitudine, non hanno appoggi economici e quindi anche questo le rende più riluttanti, più resistenti alla denuncia. Però io credo che con i supporti adeguati molte donne ce l'hanno fatta a ricominciare anche in maniera più che dignitosa (magistrata).

Per quanto riguarda persone della nostra nazionalità è più facile invece trovare casi di denunce che seguono “fuitina”, esposte dalla famiglia della ragazza. Se la ragazzina è infraquattordicenne c'è un reato per presunzione assoluta di legge se siano stati consumati dei rapporti sessuali. Nel caso in cui la ragazza è assolutamente consenziente, come spesso accade, segue un matrimonio che legittima l'unione tra due giovani. Sempre la magistrata ci dice: *Il procedimento penale non viene meno ma, ovviamente, non sarà certamente dato il massimo della pena. Questo è un caso per esempio in cui possono essere date delle attenuanti.*

Lavorare con i minori è complicato lo dicono sia una psicopedagogista che si occupa di dispersione scolastica per il Distretto 13, che una giudice del Tribunale per i minorenni. A volte i matrimoni vengono combinati tra minorenni o tra un adulto e una minore. Per i Rom ciò accade verso i 13/14 anni, a 20 sono già troppo grandi. In questi casi è difficile ravvisare un qualunque tipo di reato (per esempio reato di abuso). Non rimane che fare una segnalazione innanzitutto alla Procura del Tribunale per i minorenni, ma anche ad altri servizi del territorio: servizio sociale territoriale, consultorio, ufficio tutela minori, Ufficio Scolastico Regionale per la dispersione scolastica, neuropsichiatria infantile. Nel caso si ravvisi un reato di abuso o altro reato l'adulto rientra nel circuito penale, per il minore si attivano (e ciò avviene soprattutto per le ragazze sia italiane che straniere) percorsi di istruzione personalizzati da seguire sia da casa che trascorrendo qualche ora a scuola, così da raggiungere l'obiettivo minimo della licenza media inferiore.

Riassumendo si può affermare che il lavoro che sono in grado di svolgere gli operatori del diritto in caso di MF può solamente essere collegato alla individuazione di reati riconosciuti come tali dalle leggi italiane, collegati non dunque al matrimonio forzato in sé, ma a violazioni delle norme che in quel contesto si siano verificate.

5.4. I fattori di rischio

Tutte le interviste rilevano che aumentano il rischio dei MF le politiche di respingimento degli/delle immigrati/e. Le comunità straniere reagiscono a queste politiche arroccandosi nelle proprie tradizioni e consuetudini rispetto agli elementi identitari, questo comporterebbe un maggiore ricorso al MF. Così come sarebbe ritenuta inefficace una legge che prevedesse il MF come reato se prescindesse da attività di sensibilizzazione e formazione: *Verrebbe vissuta come una violazione dei propri usi e costumi, delle proprie tradizioni e con un giudizio di disvalore nei propri confronti* (assistente sociale ONG).

La legge può registrare un cambiamento che è già avvenuto nella società o facilitarlo ma da sola non basta (insegnante). E così pure Una legge ad hoc non so fino a quanto potrebbe essere utile. Quasi in tutti i paesi il matrimonio forzato è considerato reato! Quando manca il consenso è forzato ma per molte comunità il matrimonio senza consenso è vietato. Solo che normalmente i ragazzi e le ragazze danno il loro consenso alla scelta fatta dai genitori e al matrimonio combinato dalle famiglie, la violenza nasce nel momento in cui i ragazzi o le ragazze si sottraggono. Ma non sempre e non in tutte le comunità (presidente ONG).

Allo stesso modo tutte e tutti gli intervistati si dichiarano convinti che potrebbe contribuire a diminuire il rischio di MF una politica realmente e autenticamente di integrazione improntata alla condivisione e allo scambio reciproco.

L'integrazione è fondamentale. Sono solo le politiche di inglobazione e di cittadinanza che possono sferrare un colpo alla cultura di provenienza (presidente ONG).

Tutte le attività di sensibilizzazione, gli incontri con le donne o con le famiglie devono essere previsti all'interno di progetti partecipati e condivisi, facilitanti un pensiero critico. Io lo vedo in comunità con i ragazzi, dove c'è la loro compartecipazione al progetto educativo. La maggior parte sono ragazzi bengalesi che fino a qualche anno fa erano quelli cui la madre mandava le foto tramite facebook con scritto "io ho scelto per te". Adesso, alcuni riescono anche a superare questa difficoltà, capiscono che dire no ai genitori non vuol dire non rispettarli, ma che vogliono essere partecipi di quella scelta perché sono loro che vivranno con quella donna. A quel punto le altre attività possono avere una funzione di informazione, sensibilizzazione ed essere efficaci perché verranno promosse e adottate dalle stesse comunità, non saranno imposte (mediatrice).

Al fine di diminuire il rischio dei MF andrebbero anche sostenuti economicamente i servizi di aiuto esistenti quali centri antiviolenza, scuole, presidi ospedalieri. Tali servizi potrebbero avere la funzione di osservatori del fenomeno, vedi la scuola (attraverso il monitoraggio della dispersione scolastica delle bambine straniere nelle scuole medie inferiori) o i presidi ospedalieri (dove le ragazze e le donne si rivolgono se sono vittime di violenze). Altri servizi potrebbero accompagnare la vittima o potenziale vittima in un percorso di autonomia e in questo caso parliamo dei Centri e Servizi Antiviolenza che questa funzione svolgono anche per le italiane.

Il parere della magistrata è più articolato: *Bisognerebbe distinguere fra le varie ipotesi: il matrimonio forzato con bambine al di sotto dei 10 anni, fatto gravissimo che andrebbe punito al di là di qualunque considerazione culturale o religiosa e prima che questo possa comportare la morte della bambina a seguito della consumazione; al di sopra magari di una certa età, si potrebbero pensare altri interventi, ma in tutta questa categoria di reati la prevenzione è fondamentale.*

Naturalmente nulla può essere fatto senza risorse e la crisi economica, in cui versano tantissimi stati europei e non, fa mancare quelle risorse economiche adeguate a finanziare le attività ritenute necessarie per favorire integrazione, fruizione dei diritti di cittadinanza, informazione, sensibilizzazione e, in ultimo, cambiamento. Ma anche per sostenere i servizi dedicati alla tutela e accompagnamento delle vittime. D'altra parte la crisi economica acuisce le difficoltà delle famiglie straniere e questo può portare ad un maggior ricorso al MF per risollevare le sorti della famiglia. Le risorse economiche andrebbero investite in attività sia con i ragazzi e le ragazze, sia con gli uomini e le donne: insegnamento della lingua italiana, doposcuola per i ragazzi e le ragazze, sport, formazione professionale o inserimento lavorativo per aiutarle nel cambiamento, educazione al sentimento e al rispetto.

Alcuni/e intervistati/e ripongono fiducia nella Consulta recentemente eletta a Palermo di cui fanno parte i rappresentanti delle comunità straniere. *Sarà forse ancora presto e prematuro però la nascita della consulta di Palermo di recente costituzione mi fa ben sperare in termini di servizi territoriali e in una possibilità di favorire l'intercettazione di risorse che possano aumentare le occasioni e la presenza stabile di servizi dove far conoscere le culture (psicologa).*

5.5. Opinione su leggi e politiche in materia di matrimoni forzati

Anche se in Italia non vi è una specifica legge per la prevenzione e il contrasto dei MF, l'intervista alla dirigente del DPO rileva che una particolare attenzione sull'argomento è emersa nell'ambito dell'applicazione della legge sulle MGF (L. 7/2006). Numerose sono state le sollecitazioni al fine di una regolamentazione della materia anche perché molti problemi nascono anche da una mancata comparazione tra le legislazioni delle differenti nazioni.

Lo stato italiano ha difficoltà nell'applicare per esempio le leggi riguardo al divorzio se i due sono sposati e vivono in Italia ma il matrimonio è avvenuto attraverso rito islamico: non si riesce ad intervenire in maniera adeguata e tutelante per la donna. Gli stranieri stessi capiscono che il meccanismo è farraginoso e diventa molto più facile rivolgersi al consolato, alla propria comunità, all'imam (mediatrice).

Tutti gli/le intervistati/e sono del parere che una legge che preveda il MF come reato non risolverebbe di per sé il problema ma potrebbe servire a dare un segnale forte da parte delle istituzioni e divenire un deterrente, ma dovrebbe essere inserita in una legge quadro che preveda risorse per finanziare attività di prevenzione e contrasto. Occorrono servizi dedicati, attività di prevenzione e formazione per famiglie e operatori/trici, di sensibilizzazione per le ragazze e le donne delle comunità per aumentare in loro la consapevolezza e il desiderio di distaccarsi da usi e costumi che le penalizzano, ma anche strumenti di protezione che le mettano al riparo dalle ritorsioni delle famiglie e della comunità.

La mancanza di linee guida e di conoscenza sul fenomeno ha delle conseguenze sul lavoro nei servizi. Rispetto alla richiesta di aiuto è carente la lettura della domanda stessa e dunque delle problematiche che discendono dal MF.

Non lo so se siamo stati distratti, se non l'abbiamo osservato e quindi non abbiamo fatto emergere il problema, se la nostra modalità di relazione non è spinta al punto da fare emergere questa problematica, però non ce ne siamo occupati mai (dirigente settore salute).

Tra tutte le interviste realizzate, l'avvocata ricorda: *non dimentichiamo che l'Italia ha ratificato da poco la Convenzione di Istanbul quindi se vogliamo c'è stata una presa di coscienza a livello sicuramente sovranazionale. La Convenzione di Istanbul se verrà ratificata dal numero minimo di paesi diventerà legge. Essa nel denunciare il fenomeno della violenza contro le donne, nel ribadire quali devono essere le politiche nazionali e sovranazionali per poter arginare questo fenomeno e quindi prevenirlo dove è possibile, ha riconosciuto fra le varie forme di violenza verso le donne, verso il genere femminile, anche il matrimonio forzato e combinato. La Convenzione di Istanbul ha previsto che i singoli stati membri adottino una normativa che preveda e prevenga il fenomeno dei matrimoni forzati e combinati e, dove esso è già accaduto, c'è la previsione del reato proprio.*

5.6. Servizi di supporto disponibili a Palermo per i matrimoni forzati

A Palermo dalle interviste emerge che le difficoltà messe in luce da chi opera nei servizi sono molteplici. I professionisti della mediazione culturale lavorano solo con contatti precari, la loro presenza viene ritenuta preziosa ma in mancanza di risorse non vi è continuità nel loro supporto. L'assenza di un protocollo operativo rappresenta un'altra difficoltà enorme. I casi vengono risolti cercando soluzioni estemporanee che non riescono ad essere ricondotte ad una cornice unica.

Non ci sono forme e misure di protezione e di messa in sicurezza specifiche, ci si rivolge nei casi più gravi alle forze dell'ordine, si cercano strutture di ospitalità per le donne e per i figli ma anche lì si incontrano difficoltà. Non solo per la carenza di strutture, ma anche perché quella dell'allontanamento è comunque una scelta dolorosissima, che porta a situazioni di isolamento e dovrebbe essere presa solo come extrema ratio.

Si sente la mancanza di campagne di informazione e sensibilizzazione nelle lingue delle varie comunità che potrebbero facilitare l'accesso ai servizi da parte delle donne straniere.

Si sente la mancanza di campagne di informazione necessarie sia al riconoscimento del disagio che all'informazione sui servizi, da fornire magari nelle lingue dei diversi paesi di provenienza, che ne potrebbero facilitare l'accesso.

Si sente la necessità di programmi di insegnamento della lingua italiana, di orientamento e inserimento lavorativo per le donne.

Si sente la necessità di un feedback rispetto ai casi che vengono inviati ad altri servizi, anche al fine di fare una valutazione sull'efficacia del metodo utilizzato.

Sarebbe necessaria una formazione specifica di operatori e operatrici che lavorano nei servizi ad alta utenza straniera, ma anche di poliziotti/e e carabinieri per fare emergere il fenomeno, per la valutazione del rischio e per individuare le misure di protezione disponibili. Per esempio se parliamo dei minori, i ragazzi e le ragazze difficilmente chiedono aiuto, sono fragili e non hanno la forza di opporsi all'autorità genitoriale, a volte sono allineate/i con la decisione della famiglia. Per cui le segnalazioni scattano quando la situazione è già grave. In questi casi una situazione da evitare è quella di prendere contatti con la famiglia per non inquinare il lavoro della magistratura. Al contrario occorre procedere alle segnalazioni alle istituzioni della giustizia e agli altri servizi competenti. In tal senso si sente la necessità di formazione di operatori e operatrici che lavorano nei servizi ad alta utenza straniera, che svolgono il proprio lavoro all'interno delle Forze di Polizia. Ciò diventa necessario e urgente per la messa in sicurezza delle ragazze. Ma questo vale anche per le donne adulte.

Alla domanda se i casi di MF sono da considerarsi strettamente legati al fenomeno della tratta, del lavoro forzato o ad altre forme di sfruttamento la dirigente del DPO non ha dubbi: *assolutamente sì*, ma a livello locale non ci sono dati significativi. Solo la psicologa di una cooperativa che della tratta si occupa in maniera specifica, dà informazioni più precise sui casi di MF come risultato di tratta.

La psicologa da noi intervistata afferma: *la prima cosa che mi viene in mente legata ai Matrimoni Forzati sono le ragazze vittime di tratta. Non utilizziamo una specifica tipologia/definizione di Matrimonio Forzato ma dai casi di cui ci occupiamo questo dato di collegamento viene fuori in maniera chiara.*

Le motivazioni per cui le ragazze vittime di sfruttamento sessuale si rivolgono al servizio sono tante, e spesso arrivano perché sono incinte e vogliono essere aiutate, a volte sono accompagnate, a volte sono sole. Non appena si stabilisce una relazione con l'operatrice si scopre che il compagno e padre del bambino è quello che le sfrutta o sono comunque uomini che gravitano intorno all'organizzazione criminale. *È difficile fare capire loro che non c'è amore in tutto questo.*

Tali ragazze sono vittime di tratta prima, di sfruttamento sessuale dopo e in più anche vengono utilizzate come strumento per ottenere una forma di permesso di soggiorno che in questo caso è quello per motivi familiari. Le cause per cui le ragazze hanno già il permesso di soggiorno sono diverse: a volte ci sono ragazze che hanno un permesso di soggiorno per protezione sociale in quanto sono state riconosciute vittime di tratta e rientrano in un sistema protezione/inserimento

garantito dalla legge italiana, però successivamente cadono nuovamente nel circuito dello sfruttamento sessuale; oppure sono donne venute per ricongiungimento familiare, dunque sposate nel paese di origine e attratte qui con la promessa di una vita felice e di un lavoro, se nel frattempo queste donne rimangono incinte ed hanno un figlio che nasce qui, il motivo per ottenere il permesso di soggiorno, sarà l'assistenza al minore. Alcune di loro, invece, sono consapevoli di quello che vengono a fare in Italia. Ci sono le ragazze che vengono acquistate, in particolare le ragazze nigeriane anche minorenni, nel proprio paese sapendo cosa vengono a fare, ma non significa che possano sottrarsi. Anche se la ragazza è consapevole della drammaticità a cui va incontro è comunque una vittima.

E quindi la violenza c'è, fisica, sessuale, familiare, psicologica, familiare, c'è tutto!

La cooperativa utilizza una metodologia che tende a stabilire una relazione con la ragazza basata su un legame di fiducia per poi costruire un progetto per la fuoriuscita dal sistema di prostituzione. Fanno riferimento alla rete della Caritas e al coordinamento nazionale antitratta, all'Ufficio Nomadi e Immigrati del Comune e naturalmente alle forze di polizia. Nei casi più gravi si cerca una via di fuga immediata rivolgendosi alle strutture della rete della Caritas che sono fuori Palermo. Se viene rilevato un problema di violenza non riconducibile alla tratta, il riferimento sono i servizi del territorio che si occupano di migrazione o i servizi antiviolenza dedicati a cui viene fatto un invio.

5.7. Cenni conclusivi

Molte donne straniere non si riconoscono la libertà di scelta e di autodeterminazione. Accettano un matrimonio forzato e tutte le conseguenze che ne derivano. A parte qualche eccezione in alcune comunità, registrata negli ultimi anni e nelle nuove generazioni, nei loro paesi d'origine è "normale" che la donna debba sottostare al volere del marito o del padre. C'è una legittimazione in tal senso da parte della comunità: l'uomo è il capo famiglia, può portarle via i figli se la donna decide di andare, può ripudiare la moglie, etc.

A Palermo, molte donne straniere vivono una situazione di costrizione e di minaccia fortissime – loro stesse raccontano: *se non faccio così minaccia di bruciarmi la faccia con l'acido, minaccia di tagliarmi la lingua* – conseguenze che nei loro paesi d'origine sono in qualche modo tollerate perché l'onore della famiglia è riposto nella figura maschile.

Sono donne che vivono isolate, ostaggio di questi uomini; molte volte l'unica cosa che conoscono è il percorso che l'autobus compie da casa al posto di lavoro, lì scendono, lavorano, tornano a casa e non sanno cosa ci sta attorno, non conoscono le vie della nostra città, non possono acquistare nulla da sole, possono andare insieme ai mariti a comprare oggetti che servono per tutti i giorni nei negozi

dedicati, nessuna di loro ha un cellulare. Vivono in una piccola comunità dove ci sono i loro negozi, le loro macellerie, le loro drogherie, non hanno l'opportunità di entrare in contatto con il tessuto sociale del nostro Paese e subiscono quindi la pressione della comunità che spesso fa quadrato sull'uomo perché egli è il tutore e il custode della tradizione, a maggior ragione se sono in Italia.

Da una lettura di quanto sopra esposto si può desumere come sostanzialmente le criticità nel lavoro di prevenzione e contrasto del MF, sottolineate da operatori e operatrici di servizi che a vario titolo incontrano le vittime o potenziali vittime, sono essenzialmente:

- la mancanza di una chiave di lettura e di emersione del fenomeno;
- la mancanza di leggi specifiche, linee guida e/o protocolli di intervento;
- la mancanza di attività di prevenzione condivisa con le comunità straniere residenti;
- la mancanza di specifiche misure di protezione e tutela.

Dalle interviste si rileva altresì che un approccio autentico alla risoluzione di tali criticità non può fare a meno di una reale politica di integrazione e una chiara attività conoscitiva del fenomeno attraverso indagini e ricerche quali-quantitative. Occorrono dunque scelte politiche precise in capo agli organi di governo.

Ed infatti, consapevolmente, la dirigente del DPO sottolinea: *Sinceramente dovremmo muoverci per gradi: prima capire e studiare bene il fenomeno, da lì poi capire se ci sono margini di sviluppo di una specifica previsione normativa... Non conosciamo bene i contorni, il perimetro, le connotazioni, le implicazioni; la necessità di approfondirlo attraverso una ricerca nasce proprio dall'esigenza di circoscrivere il fenomeno.*

6. Analisi delle interviste con le (potenziali) vittime

Nell'ambito del progetto, sono state effettuate dieci interviste a donne vittime o potenziali vittime di matrimonio forzato. Le interviste, a partire dal questionario transnazionale con domande aperte, hanno raccolto le narrazioni delle storie personali e si sono configurate in certi passaggi come *tranche de vie*. Ripercorriamo ora sinteticamente le risposte fornite dalle testimoni ai diversi quesiti posti nel corso delle interviste.

6.1 Aspettative matrimoniali

Su questo punto, le risposte delle intervistate vanno dall'aspettativa di una scelta libera a quelle di chi si preoccupa di compiere una scelta in consonanza con il volere dei genitori. Tra queste donne c'è chi vive o ha vissuto storie d'amore con qualcuno che ha scelto e chi accetta o ha accettato l'indicazione dei genitori. Per altre ancora, accanto all'esigenza di una scelta libera, permane la forza di un modello culturale in cui fa parte delle competenze genitoriali saper compiere scelte per il benessere dei figli anche nell'ambito dell'individuazione del coniuge.

Le prime forniscono risposte come:

Sì, mi sono sposata qua in Italia, a Palermo, però è stata una scelta libera. Mi sono sentita libera da tutto e da tutti, soprattutto dalla mia comunità (Honey);

oppure:

Credo che il ragazzo che dovrei sposare deve essere dell'altezza mia, almeno nel contesto in cui lavoro o sto, dovrebbe essere molto simile a me, i miei stessi hobby o simili per esempio. [...] Sì, sì. E lo devo conoscere sicuramente bene! Oltre a essere un semplice marito dovrebbe essere anche un amico, una persona con cui ti puoi confidare, di cui ti puoi fidare, deve essere anche abbastanza carino, ovviamente non un modello! [...] E non ci dovrebbe neanche essere troppa differenza di età, massimo 2 o 3 anni (Marie).

Le seconde, che si affidano alla scelta dei genitori, lo fanno aspettandosi comunque una vita migliore oppure consegnandosi alla loro decisione dopo il fallimento di una storia d'amore vissuta di propria iniziativa.

Ad es. Sopna: Io ho sposato perché da noi è un'altra cultura... quando una è grande i genitori decidono chi devi sposare. [...] Nel mio cuore mi aspettavo che come è successo a mia madre e a mia nonna. Io mi aspettavo che la mia vita doveva cambiare. Noi non eravamo troppo ricchi. Io sognavo di cambiare paese e trovare una vita ricca e bella e un sogno bellissimo, un futuro migliore. Come altri miei amici. Invece rovinato questa vita. Lui era nero e ha studiato meno di me, e la sua famiglia non era di cuore buono. Ma lui era mio marito e se io parlo così con lui, lui può cambiare un giorno.

Oppure Anna che ha avuto una storia con un ragazzo ossessivo e ora dice di non credere nell'amore, di essersi rassegnata e di aver consegnato le sue aspettative in mano ai genitori, preferendo alla fine un matrimonio combinato: *Allora avevo una*

storia, ero fidanzata, però dopo quella ho avuto problemi sia col ragazzo che con la sua famiglia ... Dopodiché non lo so, forse mi sono scoraggiata e mi sono lasciata [...] ed io mi sono rassegnata, ormai non credo nell'amore [...] per ora ho dato le mani ai miei genitori, preferisco fare un matrimonio combinato che fidanzarmi [...] Sono libera.

Il terzo gruppo (rappresentato, tra le testimoni intervistate, da donne di nazionalità eritrea e del Bangladesh) mostra di aver interiorizzato una certa fiducia verso la capacità di scelta dei genitori, anche nel caso di chi ha avuto un'educazione ispirata a maggiore libertà: *Io ho come modello uno molto forte, quello della mia appartenenza, quindi dell'Etiopia e dell'Eritrea. I miei genitori sono sposati con un matrimonio combinato! Immagina che mia madre era sposa nel momento in cui è stata concepita! [...] Se fossi lì [...] 'se in questi ultimi anni io avessi avuto un'educazione diversa a casa e quindi un po' più dove l'identità culturale fosse un po' più presente e se negli anni io fossi tornata spesso in patria, probabilmente avrei accettato anche queste richieste implicite?', sì, probabilmente sì (Nicoletta).*

6.2 Circostanze del matrimonio

Le donne che si sono sposate nel paese d'origine hanno incontrato il coniuge il giorno del matrimonio o un paio di settimane prima; negli altri casi c'è stato un fidanzamento e in un caso una convivenza con un precedente partner.

Una donna del Bangladesh (Sopna) che ha conosciuto il coniuge il giorno stesso del matrimonio descrive così quell'incontro:

Io ho visto lui il giorno del matrimonio [...] Mi hanno detto che lui veniva il giorno stesso, io ho visto lui insieme a tutti gli altri e io ero pronta per mettere i vestiti paesani. Io l'ho visto così [coperto con un mantello e il viso seminascosto]. Lui mi vede e dice: "Va bene". Ma io non potevo guardare lui davanti a tutti, non potevo. Poi certo che lui è troppo nero non mi piaceva ma oramai... Va bene così. Quando sua madre ha visto me è iniziato il fidanzamento.

Di solito le caratteristiche etniche, culturali, religiose sono le stesse della donna.

Due delle testimoni definiscono il proprio matrimonio "una scelta libera" e "un matrimonio d'amore", una forzato, due combinato. Significative le parole con cui una di loro definisce il senso di impotenza provato di fronte a un evento che diviene ineluttabile: *Però loro avevano preparato tutto e ormai cosa potevo dire? E quando dico no poi tutti dicono male di me (Sopna).*

Riguardo alla differenza tra matrimonio forzato e combinato, si hanno tre gruppi di risposte:

I) Non c'è differenza tra matrimonio forzato e combinato: il matrimonio combinato ha già in sé una forzatura; due di queste donne affermano che il matrimonio forzato riguarda solo il paese d'origine e le generazioni passate:

Honey: *Io non trovo differenza tra matrimonio forzato e matrimonio combinato perché comunque è la stessa cosa, cioè si va contro la volontà dei figli;*

Gabriella: *...il padre fa incontrare, tipo fa conoscere un ragazzo, però anche se la ragazza rifiuta, lo deve per forza sposare. Al paese però quello. [...] No, qua in Italia... no, questi problemi non ci sono se stai qua in Italia;*

Marie: *adesso non ci sono più matrimoni combinati, questi esistevano ai tempi dei miei nonni ed anche prima.*

II) Il matrimonio combinato è la normalità, cui si può aggiungere un matrimonio per interesse economico:

Scilla: *Matrimonio organizzato è per interesse economico, per far vedere alla società, mentre l'altro matrimonio è cosa normale, sono i genitori che magari riescono ad entrare nelle problematiche dei figli.*

III) Il matrimonio forzato e quello combinato sono difficilmente distinguibili per il consenso interiorizzato dell'interessata verso l'operato dei genitori e l'assenso alle loro implicite richieste:

Nicoletta: *...nella cultura del Corno d'Africa [che queste ragazze vengano chiuse, vengano costrette con i pianti non succede:] se lei dice di no è no, ma si fatica a dire di no perché è mancanza di rispetto! È questo che rende difficile distinguere il forzato dal combinato; [...] da noi in realtà, per educazione, per una questione di morale, di pudore, una donna difficilmente dice di no, però in realtà lì c'è una richiesta esplicita sulle proposte, nel senso che dicono: 'Ma sei sicura che lo vuoi? Perché comunque possiamo aspettare...' ed il fatto che c'è proprio quasi una richiesta che non è costretta a poterlo fidanzare per me diventa combinato. Insomma, rientra molto nella mia cultura, non esiste che tipo ti dicono 'per forza devi sposarti con questo'.*

Sul come si incontrano i coniugi nel paese d'origine e nella propria comunità, le posizioni prevalenti espresse dalle nostre testimoni sono due:

I) I genitori presentano qualcuno ai figli;

II) I figli conoscono qualcuno e lo presentano ai genitori per ottenere da loro il consenso alle nozze, con situazioni che si differenziano da scelte autonome ad altre in cui il necessario consenso dei genitori può essere negato fino alle conseguenze di non dar luogo al matrimonio (ai figli e in particolare alle figlie viene lasciata una sorta di libertà *vincolata* nella scelta).

Le modalità dell'incontro e della presentazione sono varie, anche in relazione alle culture nazionali d'appartenenza, alla religione ed ancor prima al sesso dei figli.

Rispetto alle figlie è maggiore la preoccupazione di trovare un buon marito sia perché la femmina è vista come un soggetto da proteggere, sia per evitare che con i suoi comportamenti ed esperienze disonori la famiglia; nelle culture d'origine non esiste il fidanzamento.

Emergono poi altri elementi determinanti nelle strategie matrimoniali delle famiglie: fattori economici, sostentamento di gruppi familiari, interessi intorno alle rimesse migratorie. I ricongiungimenti familiari sono uno strumento delle strategie matrimoniali familiari.

Due donne del Bangladesh fanno riferimento ai fasti del rito del matrimonio tradizionale, ai tre giorni di festeggiamenti, ai vestiti e ai cibi particolari, come elementi carichi di bellezza e significato che non andrebbero rovinati facendo del matrimonio un momento di costrizione.

Alcune affermazioni raccolte per gruppi:

- I) Honey: *...generalmente succede che il padre o la madre, appena compiono 18 anni i figli, per meglio dire la figlia[...], portano subito nel paese oppure cercano uno sposo senza il consenso della ragazza, quindi cercano in tutti i modi di farla sposare il più presto possibile per paura che la ragazza vada fuori, frequenti altre persone, frequenti un ragazzo o si trova un ragazzo..*"; la ragazza abita già a Palermo, la portano in Bangladesh, la fanno sposare, poi fanno un ricongiungimento familiare, portano qua, cioè dei matrimoni che sono durati massimo tre anni, quattro anni; [...] quando vanno lì sono forzate, sono costrette a sposarsi perché magari i genitori non la fanno più ritornare in Italia se non si sposano. Quindi per tanti motivi loro sono costrette a sposarsi. Questo... il fatto di conoscere prima il ragazzo capita a pochissime ragazze, ci sono i genitori che danno la possibilità di frequentare il ragazzo qualche mesetto e ci sono i genitori che non ne danno la possibilità;
Sopna: *prima si accordano i genitori, la madre viene a casa a vedere la fidanzata [che sta con lo scialle e il viso coperto] e se alla madre va bene si conoscono i due ragazzi e si sposano il giorno stesso;*
Scilla: *Nelle Mauritius tutti i matrimoni sono combinati dalle famiglie.*
- II) Anna: *Puoi conoscere un ragazzo e fidanzartici senza problemi. Per loro l'importante è la casta e la religione! Però anche se avviene un matrimonio combinato, loro ti fanno conoscere un ragazzo, te lo fanno scegliere in un certo senso, te lo fanno frequentare un determinato tempo e se ti piace continui la relazione sennò sei libera; [...] Forse un genitore per il proprio figlio o la propria figlia pensa il meglio, nel senso che il marito o la moglie di mio figlio o mia figlia deve essere bravo, deve studiare e quindi... non lo so, penso che loro scelgano al meglio rispetto a come scegliamo noi; tramite i genitori si hanno più informazioni;*
Marie: *Adesso non ci sono più matrimoni combinati, questi esistevano ai tempi dei miei nonni ed anche prima, al massimo ci sono le persone che si conoscono, poi gli fanno conoscere i genitori e dunque i figli decidono se andranno bene o no, questo è tutto. Se andrà bene poi si decide la data ma non subito; [...] Di per sé non ci possono essere fidanzati, perché fidanzarsi per una ragazza ma anche per un ragazzo è come disonorare la famiglia perché anche la religione musulmana divieta di fare dell'altro partner come se fosse il proprio marito o la moglie prima del matrimonio quindi anche il*

frequentarsi in un certo modo diventa quasi un peccato, il che può anche disonorare la famiglia.

Anna II: Per mia figlia? Perché io ora cambiata, [ho] detto a mia figlia [che] deve scegliere lei. Perché io ho fatto tanti... a me sono capitati tanti problemi con la scelta dei genitori. Io lasciato mia figlia deve scegliere lei; lei deve presentare il suo ragazzo. No, io detto che così: lei presentava, [se] a me piace, sì, lei sposa. [...] Devo decidere io: questo bravo, non bravo, sposi... devo decidere io, perché lei scegliere, [ma] devo decidere io: [se] io non voglio, lei non può sposare. [...] Così, anche mia figlia lo sa. Questo io detto mia figlia tante volte, però io vedo pure...come si dice? ...di famiglia, di sua situazione, come è cresciuto, tutte cose vedo, [se] tutto va bene, va bene.

Da quest'ultimo gruppo di affermazioni si evince che la libertà lasciata ai figli e alle figlie nelle scelte matrimoniali è completa in alcune famiglie, mentre in altre i genitori, pur lasciando margini di libertà ai figli di scegliere e frequentare qualcuno, mantengono per sé la prerogativa di dare la necessaria approvazione al matrimonio valutando sposo e sposa secondo i criteri tradizionali e conservando in questo modo la continuità con il costume tradizionale.

6.3 Fattori di rischio che aumentano o diminuiscono il matrimonio forzato

I fattori/le ragioni che portano ad un matrimonio forzato sono per le nostre intervistate di ordine culturale tradizionale (I) ed economico (II).

I) Sopna: *È una nostra cultura. Quando io dico di no allora mia madre dice: 'per me è stato così, per mia madre è stato così e sarà così pure per te. Se una dice di no o si rifiuta tutta la vita è rovinata. Però alcune volte viene bene e altre viene male.*

Honey: *...non è la religione che dice, non c'è scritto nel Corano che ci dev'essere per forza un matrimonio forzato, quindi, dico, se non siamo noi a ribellarci non farà nessuno mai niente per noi.*

II) Scilla: *È un fatto culturale ma anche economico. [...] e ti posso dire che il fattore culturale e quello economico sono strettamente legati;*

Nicoletta: *...nelle capacità genitoriali c'è anche quella di provvedere alla sistemazione dei figli dove questa propensione, attenzione, è molto più concentrata sulla donna rispetto all'uomo, in quanto la donna viene comunque vista come la più debole; [...] è per questo che in genere non c'è l'opposizione, non si riesce, perché è una questione di rispetto per i genitori.*

Per quanto riguarda i fattori che aumentano il rischio del matrimonio forzato, c'è chi ne individua di comportamentali e chi di sistema:

I) Il comportamento della ragazza: se p.es. la figlia si fidanza da piccola;

- II) L'isolamento delle comunità e la necessità di riaffermare elementi identitari legati alla cultura di provenienza.

Nel primo caso, afferma una ragazza: *Cioè, ... se da piccola viene a sapere il padre che la figlia è fidanzata, come nel mio caso [...]; è da quasi quattro anni che sono fidanzata, prima all'inizio lo sapeva e già aveva deciso: "Ah no ... non va bene". Può darsi che... anche questo sarà, cioè la propria figlia se è fidanzata da piccola, i genitori possono decidere di fare il matrimonio forzato* (Simona).

Chi vede un fattore di rischio per un matrimonio forzato nell'isolamento delle comunità e negli elementi identitari motiva così il giudizio: *...chi emigra, chi vive la frustrazione del non riconoscimento si aggrappa a delle tradizioni* (Nicoletta).

Per quanto riguarda, invece, i fattori che diminuiscono il rischio del matrimonio forzato, c'è chi li individua principalmente in un cambiamento personale e generazionale che è in corso (i divorzi frequenti, il cambiamento della mentalità in chi nasce e cresce in Italia) (I) e chi indica alcuni fattori di sistema che aiuterebbero (II):

- I) Honey: *dobbiamo essere proprio noi a cambiare. I ragazzi della seconda generazione. [...] Be', dovrebbe partire una cosa da se stessi di... andare contro il matrimonio forzato, perché se sono io che mi devo sposare mio padre non potrà mai...obbligarmi di sposarmi. E...mi devo ribellare, dobbiamo ribellarci contro questa comunità, contro queste leggi e... che poi non è la religione che dice, non c'è scritto nel Corano che ci dev'essere per forza un matrimonio forzato, quindi dico, se non siamo noi a ribellarci non farà nessuno mai niente per noi. Quindi dobbiamo essere in prima persona a dare un aiuto a se stessi e forse un giorno potremo dare una mano anche ad altre ragazze nella nostra stessa condizione.*
- II) Scilla: *... c'è bisogno di invitare le famiglie del Pakistan, del Bangladesh, de Mauritius, dunque queste persone dell'Asia di più, o sud Africa, insomma popolazione con origini Indù, a fare proprio incontri per spiegare che 'voi dovete cambiare perché i ragazzi sono cresciuti qui, sono nati qui'. [...] Poi, dopo questa sensibilizzazione, esce una legge.*
- Nicoletta: *Sicuramente una revisione della politica in generale del riconoscimento dei cittadini stranieri, questo potrebbe aiutare e lì poi diventa efficace [...] la sensibilizzazione nazionale, il fatto anche di lavorare con le comunità.*

6.4 Sostegno ricevuto

Sul modo migliore per aiutare chi è forzata/o al matrimonio ci sono tre gruppi di risposte:

- I) Chiedere l'intercessione di persone autorevoli: parenti, prete etc.;
- II) Conoscere la lingua del paese ospitante per poter chiedere aiuto;
- III) Sensibilizzare per creare maggiore consapevolezza e spirito critico rispetto ai modelli culturali tradizionali.

Per il secondo gruppo, Sopna: *Per me è necessario capire la lingua ed imparare l'italiano per potere chiedere aiuto e dirlo subito, chiedere subito aiuto e parlare anche alla polizia.*

Per il terzo, Nicoletta: *l'obbiettivo del processo d'integrazione non è soprattutto quello di imparare l'italiano e conoscere dove sono gli uffici, deve essere proprio quello di conoscere gli elementi culturali e in qualche modo essere capaci di confrontarli e prenderne le cose positive che fanno bene a te.*

Riguardo alla presenza di mezzi/strumenti per aiutare chi è forzato ad un matrimonio o chi si ritrova in una condizione di matrimonio forzato, quasi tutte rispondono che non sono sufficienti (alcune propongono il ricorso a persone di fiducia); fa eccezione chi, dopo aver subito violenze, si è rivolta alla polizia, a servizi sanitari pubblici e al centro antiviolenza (anche in seguito al passaparola di una compaesana): queste donne riferiscono di essersi trovate benissimo.

6.5 Supporto auspicabile

Riguardo al modo di prevenire un matrimonio forzato, le risposte indicano:

- I) L'autodeterminazione, la capacità di ribellarsi;
- II) Leggi rigide;
- III) La sensibilizzazione, l'aumento della consapevolezza.

Per il primo gruppo:

Sopna: *Bisogna capire prima di sposare... io a chi sposo? Io devo pensare e conoscere quel ragazzo. Perché io dico sempre che hanno sbagliato i miei genitori. Ma anche io ho detto di sì.*

Per il terzo gruppo di risposte, ancora Sopna: *Per me si deve lasciare la possibilità di frequentare un ragazzo che piace... aspettare che studia. Mio paese è troppo ignorante... anche le suocere picchiano nel mio paese, perché ignorante e ti controllano come vesti. Come aveva fatto sua suocera con lei, faceva con me. Anche mio cognato mi picchiava. Perché si usa così. Perché è ignorante. Io dico che bisogna soprattutto studiare, nella religione è scritto di rispettare altri, loro invece picchiano e uccidono.*

Per quanto riguarda la possibilità di aiuto e il ruolo che può avere la comunità, le risposte sono limitate e sulla comunità emerge il fatto che spesso all'interno si ha poco ascolto perché i membri cercano di evitare le contrapposizioni, le denunce etc. Emerge un aspetto di controllo dei costumi, del modo di vivere e di vestire esercitato dalla comunità.

In particolare, sull'aiuto, dice Simona: *Non sono persone che aiutano. Anche se aiutano, non stanno mai zitti. Dicono: 'Ah, lei ha questo problema, sua figlia ha questo problema', cominciano a diffondere la voce dappertutto: dall'Italia passa a Parigi, da Parigi passa in Germania e da tutto il mondo. [Sorridente] Così sono.*

6.6 Considerazioni sull'utilità di una legge e sull'aiuto fornito dai servizi

A proposito dell'utilità di una legge, un gruppo è favorevole (I), un altro vede la necessità di far precedere la legge da interventi di sensibilizzazione (II).

Il primo gruppo propone, per esempio, la proibizione del matrimonio tra cugini (non solo in Italia, anche nel mondo), l'indicazione dell'Ambasciata come nodo strategico per il contrasto e come punto di riferimento per le potenziali vittime al fine di avere informazioni e aiuto. Su quest'ultimo punto, Honey: *Sì, può essere d'aiuto però deve partire dall'Ambasciata. Io l'unica cosa che penso... devono essere le ambasciate... che chi parte con i figli sopra i 18 anni cioè lo deve comunicare se è sposato nel paese, con chi è sposato, a quanti anni si è sposato, cioè avere proprio un dialogo... dialogo con la persona interessata, se era un matrimonio forzato, se è stata una scelta sua. Quindi devono essere gli organi dello stato... dello stesso paese d'origine. Sì, sì, sì. Se io parto con mia figlia, devo comunicarlo per forza, cioè devono mettere le leggi a questo punto visto che con noi ci possono ri... ottenere le cose con le buone, le dobbiamo ottenere con le cattive: cioè se io parto con mia figlia, appena compiuto 18 anni o 17 anni o 19 anni devo comunicarlo subito all'ambasciata, se mia figlia la sto facendo sposare, con chi la sto facendo sposare.*

Un secondo gruppo vede come indispensabile, prima di ogni intervento legislativo, un'azione di sensibilizzazione rivolta alle famiglie per far comprendere esigenze, sentimenti e aspirazioni di chi è nato e vissuto in Italia, esigenze e vissuti che sono nuovi e non conosciuti per chi proviene ed è cresciuto in una cultura tradizionale. D'altro canto, gli interventi vanno rivolti anche alle comunità in generale e agli stessi giovani uomini e donne affinché essi possano assumere la consapevolezza che il desiderio di scelta autonoma nell'ambito dei progetti matrimoniali, pur comportando un diniego verso le indicazioni date dai genitori, non comporta un disconoscimento della loro autorità né una mancanza di rispetto nei loro confronti. Emerge inoltre la considerazione che lo sviluppo di politiche di riconoscimento verso i cittadini e le cittadine stranieri aiuterebbe senz'altro, anche riducendo le istanze identitarie che spesso emergono – e proprio nella pratica dei matrimoni combinati – da parte di comunità di migranti che vivono un isolamento e un'emarginazione rispetto al paese ospitante.

Tra le testimoni intervistate quelle che si sono rivolte alla polizia, ai servizi sanitari pubblici e al centro antiviolenza affermano di essersi trovate "benissimo" e apprezzano il fatto di avere potuto usufruire di servizi del tutto gratuiti.

6.7 La possibilità di rivolgersi alle forze dell'ordine e ai servizi

Se invece si parla in astratto della possibilità di rivolgersi alla polizia, un gruppo non lo considera efficace, tanto meno nel paese d'origine, e lo eviterebbe; un altro gruppo riconosce l'importanza di farlo quando bisogna denunciare violenze e reati, ricorrendo anche ad altri servizi (medici, centro antiviolenza); qualche giovane

donna esprime fiducia nel ricorso alla polizia: *la polizia l'aiuterebbe credo, no? Perché è contro la sua volontà, quindi...* (Gabriella).

Riguardo alla possibilità di rivolgersi ai servizi sanitari e sociali, le intervistate si dividono circa a metà: chi conosce l'esistenza dei servizi, per il fatto di avervi fatto ricorso o per proprie risorse personali e professionali, considera la possibilità di rivolgersi ad essi; chi non li conosce preferisce cercare aiuto presso persone di fiducia, anche nel timore di violenze da parte della famiglia o della comunità se si venisse a sapere della richiesta di aiuto.

6.8 Qualche osservazione conclusiva

Molte testimonianze evidenziano processi di cambiamento in corso nelle culture matrimoniali e nei ruoli femminili che attraversano le storie delle singole donne in un movimento bidirezionale in cui le donne stesse pensano di poter agire sulle condizioni proprie personali e più generali delle comunità d'appartenenza tramite l'acquisizione di conoscenza (linguistica in primo luogo), tramite la consapevolezza, l'autodeterminazione (personale e della seconda generazione), la sensibilizzazione delle comunità, gli interventi sul sistema (legislativo, nelle politiche verso i cittadini stranieri).

Le testimoni con un più alto livello d'istruzione, più delle altre, evidenziano i processi di sviluppo socio-economico in corso nei paesi d'origine e l'effetto della migrazione sulla vita dei singoli e delle singole:

Scilla: *La donna de Le Mauritius, soprattutto nella religione indù, che siamo quasi 60-70%, subisce molto e diventa quasi un'abitudine della famiglia se l'uomo ti alza le mani, se l'uomo alza le mani ai figli, come se fosse routine! Però ora che cosa è successo con lo sviluppo mondiale di queste cose? Il mio paese ha avuto un salto, uno sviluppo alto, e sono aumentate ad esempio le separazioni, moltissime! Io sono rimasta quasi scioccata, le donne musulmane o indù che rimangono a casa non esistono più! Loro vanno a lavorare...;*

Nicoletta: *Lo spostamento di immigrazione cambia le prospettive, i vissuti, perché è come quando parliamo della mutilazione; ora al di là dell'atto in sé, del significato, di tutte le problematiche che può avere, nel momento in cui è all'interno di una comunità che lo accoglie, che lo abbraccia, diciamo che il trauma è in qualche modo contenuto. Quand'è che diventa effettivamente traumatico? Nel momento in cui c'è lo spostamento e la donna comincia a confrontarsi con un altro modello e quindi poi anche un po' la violenza di genere, nel senso che diventa molto più cruenta con lo spostamento perché comunque sono persone, sia maschili che femminili, che sono lasciati da soli, nel senso che c'è tutto l'adattamento al nuovo, al nuovo ambiente, e lì poi non c'è più niente che ti contiene e lì poi soprattutto inizia a confrontarsi con altri modelli.*

In sintesi...

Questo testo ha cercato di offrire un primo panorama su un tema oggi ancora poco discusso se non ignorato nel nostro paese, talvolta ridotto al segmento parziale, sia pur grave, dei matrimoni precoci, messo in luce in particolare nelle ricerche a livello internazionale.

I materiali qui riportati sono riferiti in linea generale all'intero paese, mentre la ricerca sul campo, e dunque le voci dei testimoni e delle testimoni, provengono in prevalenza dall'area palermitana. Si tratta per certi aspetti di una "analisi di caso" che tuttavia, sulla base di alcuni riscontri fatti, è indicativa dell'andamento di un fenomeno che riguarda l'intero territorio nazionale.

Particolare cura si è avuta nella scelta dei testimoni privilegiati, donne e uomini, così da potere fruire di voci provenienti da un ampio arco di servizi, che spaziano dalle associazioni (di donne, di migranti o dedicate a migranti), ai servizi sociali, sanitari o giudiziari.

Come si evince dai vari capitoli:

- ✓ In Italia non esistono ricerche statistiche dedicate in grado di fornire informazioni sui matrimoni forzati; tuttavia, anche se si tratta di un fenomeno difficile da rilevare per le sue caratteristiche complesse e "liquide", si potranno acquisire in futuro alcune informazioni da due indagini Istat attualmente in corso.
- ✓ In Italia non esiste una legge che faccia riferimento al problema dei Matrimoni Forzati. Tuttavia, la normativa consente di affrontare questo reato attraverso altri strumenti giuridici. L'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul il 27 Giugno 2013 (Legge n. 77). Inoltre, il Matrimonio Forzato è menzionato nel Decreto ministeriale riguardante "La Carta dei Valori della cittadinanza e dell'integrazione" (2007) (punto 18).
- ✓ Nelle interviste ai/alle testimoni privilegiati/e emerge come un limite per le possibilità di intervento l'assenza di una fattispecie di reato riconducibile al MF. Con forza ancora maggiore si rileva la necessità di strutturare interventi di sensibilizzazione, prevenzione e coinvolgimento delle giovani generazioni, ma anche delle famiglie e delle comunità straniere, per l'avvio di un percorso interculturale in grado di creare fiducia nelle istituzioni e in particolare nei servizi rivolti all'accoglienza nel paese ospitante.
- ✓ Nelle interviste alle vittime che hanno sperimentato un Matrimonio Forzato, o hanno narrato l'atmosfera di tradizioni che possono portare a questo, si delinea un quadro complesso e non sempre privo di qualche ambivalenza, da cui emerge tuttavia la prioritaria necessità di una capacità di accoglienza, comprensione e aiuto che i servizi devono sapere offrire a partire da una conoscenza specifica sul rischio di MF e dall'utilizzo di una metodologia non giudicante. Un altro elemento essenziale emerso è

l'indicazione di rafforzare l'empowerment delle donne, soprattutto delle giovani generazioni, offrendo loro occasioni di scambio e di arricchimento in grado di mettere in luce le opportunità plurime di scelta nei percorsi di vita.

Per quanto riguarda la normativa, va evidenziato che il nostro Paese dovrà dotarsi di specifiche norme basate sull'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul il 1° agosto 2014; e l'Italia dovrà apportare le modifiche necessarie alla sua legislazione nazionale per applicarla nella sua interezza.

Vogliamo infine sottolineare, a conclusione delle prime informazioni fornite in queste pagine sul tema, che il Matrimonio Forzato rientra tra le forme di violenza maschile verso le donne ed è un indicatore del pesante squilibrio ancora esistente nei rapporti tra i sessi, determinato da una cultura patriarcale tuttora dominante sia in forme tradizionali sia in altre più "adeguate" alla modernità.

Collocare il problema in questa prospettiva significa non osservare il fenomeno come troppo distante o totalmente altro da noi (donne bianche, occidentali, ecc.), ma riuscire a leggerlo come un aspetto delle relazioni tra donne e uomini e delle dinamiche di potere che tra i sessi vigono ancora oggi.

Da qui la possibilità di collocare gli interventi sul tema all'interno di strategie che coinvolgano migranti e native, rivolte ad un cambiamento complessivo delle relazioni fra i sessi, in una nuova prospettiva segnata dal desiderio femminile di libertà e felicità. Dimensione che può trasformare in meglio la vita di donne e uomini, bambine e bambini.